Anno 1874. Roma - Venerdì, 30 Gennaio Num. 26.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	11	21	40
Per tutto il Regno .... »	13	25	48

Solo Giornale, senza Rendiconti:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	9	17	32
Per tutto il Regno .... »	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:

In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 31 gennaio 1874, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione.

Le domande di associazione e di inserzione con vaglia postale in *piego affrancato* o con biglietti di banca in *piego affrancato* e *raccomandato* od *assicurato*, debbono essere indirizzate all'AMMINISTRAZIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE, in Roma, via de' Lucchesi.

PARTE UFFICIALE

Il N. 1776 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data alla convenzione consolare tra l'Italia e la Repubblica di Guatemala, firmata a Guatemala il 2 gennaio 1873, e le cui ratificazioni furono ivi scambiate il 6 ottobre successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1874.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una convenzione consolare essendo stata conchiusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Guatemala, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritta a Guatemala il due di gennaio del corrente anno mille ottocento settantatrè;

Convenzione del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia e il Presidente provvisorio della Repubblica di Guatemala, riconoscendo l'utilità di determinare ed estendere nel miglior modo possibile i reciproci diritti, privilegi ed immunità dei consoli, viceconsoli, agenti consolari, cancellieri e segretari, nonchè le loro funzioni e gli obblighi ai quali debbono essere rispettivamente sottoposti nei due paesi, hanno deciso di conchiudere una convenzione consolare ed hanno nominato a questo effetto per loro Plenipotenziari: *Sua Maestà il Re d'Italia*, il signor G. Anfora di Licignano, ufficiale dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, cavaliere della Corona d'Italia, incaricato di affari, console generale di S. M.; e *il signor Presidente provvisorio della Repubblica di Guatemala*, il signor Licenciado don Manuel Ramires, sottosegretario del Ministero degli affari esteri, incaricato del portafoglio; i quali, dopo la presentazione dei loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1. Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di stabilire consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari nei porti, città e luoghi del territorio dell'altra, riservandosi rispettivamente il diritto di eccettuare quelle località che si giudicasse conveniente.

Non potrà però questa riserva applicarsi ad una delle Alte Parti contraenti, senza che si applichi egualmente a tutte le altre potenze.

Art. 2. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari saranno reciprocamente ammessi e riconosciuti dietro presentazione delle loro patenti, secondo le regole e formalità stabilite nei paesi rispettivi.

L'*exequatur* richiesto pel libero esercizio delle loro funzioni verrà loro spedito senza spesa, e, sulla presentazione del detto *exequatur* richiesto, l'autorità superiore del luogo di loro residenza prenderà immediatamente le disposizioni necessarie, perchè possano compiere i doveri della loro carica, e perchè sieno ammessi al godimento delle esenzioni, prerogative, immunità, onori e privilegi che loro spettano.

Art. 3. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari, sudditi dello Stato che li ha nominati, godranno della esenzione dall'alloggio militare e da qualsiasi carico o servizio pubblico, sì di carattere municipale, che di altra specie.

Saranno egualmente esenti da contribuzioni militari e dalle dirette, sì personali che mobiliarie e suntuarie, imposte dallo Stato, dalle autorità provinciali e dai comuni, a meno che posseggano beni stabili od esercitino il commercio od una qualche industria, nei quali casi saranno soggetti agli stessi carichi, servizi e tributi che sono imposti ai nazionali.

Art. 4. Tutti i sovranominati agenti, sudditi dello Stato che li ha nominati, e che non esercitino il commercio, nè alcuna specie d'industria, non saranno obbligati a comparire come testimoni davanti i tribunali del paese in cui risiedono.

Quando le autorità giudiziarie locali abbisognino di ricevere da essi qualche dichiarazione, dovranno trasportarsi al loro domicilio o delegare qualche funzionario competente per riceverla di viva voce, oppure domandarla per iscritto.

In qualunque di questi casi i summentovati agenti consolari dovranno aderire ai desiderii dell'autorità nel termine, giorno ed ora, che la medesima avrà indicato, senza frapporre dilazioni non necessarie.

Art. 5. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari, sudditi dello Stato che li ha nominati, godranno dell'immunità personale, senza che possano essere arrestati, nè imprigionati, a meno che si tratti di reati che la legislazione penale dei due paesi qualifica di crimini e punisce come tali, e, se sono negozianti, andranno soggetti allo arresto personale soltanto per causa commerciale, e non mai per causa civile.

Art. 6. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari potranno collocare sopra la porta esterna del consolato o viceconsolato lo stemma della loro nazione, con questa iscrizione: *Consolato* o *Viceconsolato di* .....

Potranno pure inalberare la bandiera del loro paese nella casa consolare nei giorni di solennità pubbliche, religiose o nazionali, come ancora nelle altre occasioni di uso; ma cesserà l'esercizio di questo doppio privilegio quando i detti agenti risiedano nella capitale, ove si trova l'ambasciata o legazione del loro paese.

Avranno parimenti facoltà di spiegare la bandiera nazionale rispettiva sul battello che li conduca pel porto a disimpegnare funzioni della loro carica.

Art. 7. Gli Archivi consolari saranno in tutti i tempi inviolabili, e le autorità territoriali non potranno sotto alcun pretesto, visitare o sequestrare le carte appartenenti ai medesimi.

Queste carte dovranno sempre essere completamente separate dai libri o carte risguardanti il commercio e l'industria che possano esercitare i rispettivi consoli e viceconsoli.

Art. 8. Nei casi d'impedimento, assenza o morte dei consoli generali, consoli o viceconsoli, gli addetti consolari, cancellieri e segretari che fossero già stati presentati come tali alle autorità rispettive, saranno ammessi di pieno diritto, secondo il loro ordine gerarchico, ad esercitare interinalmente le funzioni consolari, senza che possa opporsi loro alcuno impedimento dalle autorità locali.

Queste dovranno per contro dar loro assistenza e protezione e farli godere durante la loro gestione interinale di tutte le esenzioni, prerogative, immunità e privilegi stipulati nella presente convenzione a favore degli agenti consolari rispettivi.

Art. 9. I consoli generali e consoli potranno nominare viceconsoli o agenti consolari nelle città, porti e luoghi dei loro distretti consolari rispettivi, salva sempre l'approvazione del governo territoriale.

Questi agenti potranno essere scelti indistintamente fra i cittadini dei due paesi, come anche fra gli stranieri, e saranno muniti di una patente rilasciata dal console che li avrà nominati, e sotto gli ordini del quale dovranno esercitare le loro funzioni. Essi godranno dei medesimi privilegi ed immunità stipulati nella presente convenzione, salve le eccezioni contenute negli articoli 3 e 5.

Art. 10. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari, potranno indirizzarsi alle autorità del loro distretto per reclamare contro qualunque infrazione dei trattati o convenzioni esistenti fra i due paesi, o contro qualsiasi abuso di cui potessero lagnarsi i loro connazionali. Se le loro rimostranze non fossero accolte dalle autorità del distretto, o se la risoluzione presa da queste non sembrasse loro soddisfacente, potranno anche ricorrere, in mancanza di agente diplomatico del loro paese, al Governo dello Stato in cui risiedono.

Art. 11. I consoli generali, consoli, viceconsoli o agenti consolari dei due paesi o loro cancellieri avranno il diritto di ricevere nelle loro cancellerie, al domicilio delle Parti e a bordo delle navi di loro nazione, le dichiarazioni che abbiano a prestare i capitani, equipaggi e passeggieri, negozianti e qualunque altro suddito del loro paese.

Parimenti avranno facoltà di ricevere come notari le disposizioni testamentarie dei loro nazionali, e tutti gli altri atti notarili, anche quando tali atti abbiano per oggetto di conferire ipoteche sopra beni situati nel paese a cui appartiene il console o l'agente consolare. In tal caso si applicheranno le disposizioni speciali in vigore nei due paesi.

I detti agenti avranno inoltre il diritto di ricevere nelle rispettive loro cancellerie tutti i contratti che involgano obbligazioni personali fra uno o più dei loro connazionali ed altre persone del paese in cui risiedano, come pure tutti quelli che, sebbene d'interesse esclusivo dei nazionali del paese in cui ha luogo la stipulazione, si riferiscano a beni situati o ad affari che debbano trattarsi in qualche luogo della nazione a cui appartiene l'agente consolare davanti al quale si effettua la conclusione di tali atti.

Le testimonianze ed attestazioni di detti atti, debitamente legalizzati da detti agenti e segnati col bollo d'uffizio del consolato, viceconsolato od agenzia consolare, faranno fede in giudizio, così negli Stati d'Italia, come nella Repubblica di Guatemala, ed avranno la medesima forza e valore che se fossero rogate da notari e da altri pubblici ufficiali dell'uno e dell'altro paese, purchè questi atti siano distesi nella forma richiesta dalle leggi dello Stato a cui appartengono i consoli, viceconsoli od agenti consolari, e sieno poi stati sottoposti al bollo, registrazione ed a tutte le altre formalità, che si usano nel paese in cui l'atto deve eseguirsi.

Quando si dubiti dell'autenticità di un documento pubblico registrato nella cancelleria di uno dei consolati rispettivi, non se ne potrà rifiutare il confronto con l'atto originale alla persona interessata che ne facesse domanda, anzi questa potrà assistere alla collazione, ove ciò stimi conveniente.

I consoli generali, consoli, viceconsoli, o agenti consolari rispettivi potranno tradurre e legalizzare ogni specie di documenti emanati dalle autorità o funzionari del loro paese. Queste traduzioni e legalizzazioni avranno in quello di loro residenza la medesima forza e valore che se fossero fatte da interpreti giurati locali.

Art. 12. In caso di decesso di qualche suddito di una delle parti contraenti nel territorio dell'altra, le autorità locali dovranno avvisare immediatamente il console generale, console, viceconsole, o agente consolare, nel cui distretto sia occorso il decesso. Essi dovranno da parte loro dare lo stesso avviso alle autorità locali, ove pei primi ne fossero informati.

Quando un italiano in Guatemala, o un guatemalese in Italia fosse morto senza far testamento, nè designare esecutore testamentario, o se gli eredi legittimi o testamentari fossero minorenni, incapaci o assenti, o se gli esecutori testamentari nominati non si trovassero nel luogo dove si apre la successione, i consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari della nazione del defunto avranno il diritto di procedere successivamente alle seguenti operazioni:

1° Apporre i sigilli, o d'ufficio, o sulla domanda delle parti interessate, sovra tutti i beni mobili e carte del defunto, avvertendo di quest'operazione l'autorità locale competente, che potrà assistere ed apporre anche i suoi propri sigilli.

Questi sigilli, come pure quelli dell'agente consolare, non dovranno togliersi senza il concorso dell'autorità locale. Nondimeno, se, dopo un avviso diretto dal console o viceconsole alla autorità locale per invitarla ad assistere alla levata dei doppi sigilli, questa non comparisse dentro un termine di 48 ore dal ricevimento dell'avviso, il detto agente potrà procedere da solo a tale operazione;

2° Formare l'inventario di tutti i beni ed effetti del defunto in presenza dell'autorità locale, se, in seguito all'avviso di cui sopra, questa stima di doverví assistere.

L'autorità locale apporrà la sua firma ai processi verbali redatti in sua presenza, senza che pel suo intervento d'ufficio nei medesimi possa esigere diritti di alcuna specie;

3° Provvedere alla vendita all'asta pubblica di tutti gli effetti mobili della successione che potranno deteriorarsi e di quelli che sieno di difficile conservazione, come pure dei raccolti od effetti, per la di cui alienazione si presentino circostanze favorevoli;

4° Deporre in luogo sicuro gli effetti e valori compresi nell'inventario, conservare l'ammontare dei crediti che si riscuoteranno ed i prodotti delle rendite che si percepiranno, nella casa consolare, ovvero confidarli a qualche commerciante che presenti buone guarentigie.

Tali depositi si dovranno eseguire nell'uno e nell'altro caso d'accordo coll'autorità locale che sarà intervenuta nelle operazioni precedenti, quando, in seguito della convocazione menzionata nel paragrafo seguente, si presentassero sudditi del paese o di una terza potenza come interessati nella successione *ab intestato* testamentaria;

5° Annunziare la morte avvenuta e convocare per mezzo dei periodici del luogo e del paese del defunto, se fosse necessario, i creditori che potessero esistere verso la successione, affinchè questi possano presentare nel termine fissato dalle leggi del luogo i rispettivi titoli di crediti debitamente giustificati.

Quando si presentassero creditori verso la successione testamentaria o *ab intestato*, si dovrà effettuare il pagamento dei loro crediti entro il termine di giorni quindici dalla chiusura dell'inventario, se esistono fondi che si possano destinare a quest'uso, ed in caso contrario, appena realizzati, nel modo più conveniente, i valori necessari, od infine in quel termine che fosse stabilito di comune accordo fra i consoli e la maggioranza degli interessati.

Se i consoli rispettivi negassero il pagamento di tutto o di parte dei crediti, allegando l'insufficienza della successione per soddisfarli, i creditori potranno, se ciò stimino utile ai loro interessi, chiedere all'autorità competente la facoltà di costituirsi in istato di unione.

Ottenuta tale dichiarazione nelle vie legali stabilite in ciascuno dei due paesi, i consoli o viceconsoli dovranno fare immediatamente consegna all'autorità giudiziaria od ai sindaci del fallimento, secondo i casi, di tutti i documenti, effetti e valori appartenenti alla successione, e gli agenti suddetti rimarranno incaricati di rappresentare gli eredi assenti, minori od incapaci.

In ogni caso i consoli generali, consoli e viceconsoli potranno consegnare l'eredità od il suo prodotto agli eredi legittimi od ai loro mandatari soltanto dopo spirato il termine di mesi sei dal giorno in cui l'annunzio della morte avvenuta fu pubblicato nei giornali;

6° Amministrare e liquidare, o da sè, o mediante persona nominata sotto la loro responsabilità, la successione testamentaria od intestata, senza che l'autorità locale possa intervenire in tali operazioni, salvo che sudditi del paese o di una terza potenza avessero a far valere diritti sulla successione stessa; chè in tal caso se insorgessero difficoltà procedenti principalmente da qualche reclamo che dia luogo a contesa fra le parti, non avendo i consoli generali, consoli, viceconsoli o agenti consolari alcun diritto di risolverla, dovranno conoscerne i tribunali del paese, ai quali spetta il provvedere e giudicare sopra le medesime.

I detti agenti consolari agiranno ancora come rappresentanti della successione testamentaria od intestata, cioè a dire, mentre conserveranno l'amministrazione ed il diritto di liquidare definitivamente la eredità, come pure quello di procedere alla vendita degli effetti nei termini anteriormente prescritti, veglieranno eziandio agli interessi degli eredi, con facoltà di designare gli avvocati incaricati di sostenere i loro diritti dinanzi ai tribunali, restando inteso che essi debbano somministrare loro tutte le carte e documenti proprii a rischiarare la questione che si sottopone al loro giudizio.

Pronunziata la sentenza, i consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari dovranno eseguirla, semprechè non venga interposto appello, e continueranno altresì di pieno diritto la liquidazione, che fosse stata sospesa, sino alla definizione della controversia;

7° Costituire, ogni qualvolta ne sia il caso, la tutela e la cura secondo le leggi del paese rispettivo.

Art. 13. Morendo un italiano in Guatemala od un guatemalese in Italia, in un luogo ove non fosse agente consolare della sua nazione, l'autorità locale competente procederà, giusta la legislazione del paese, all'inventario degli effetti e alla liquidazione dei beni lasciati, e sarà tenuta di render conto, nel più breve termine possibile, del risultato delle sue operazioni all'ambasciata o legazione rispettiva, o al consolato o viceconsolato più prossimo al luogo in cui si è aperta la successione testamentaria od intestata.

Ma dal momento in cui si presenti, in persona o per mezzo di qualche delegato, l'agente consolare più vicino al luogo dove si è aperta la detta successione, lo intervento dell'autorità locale dovrà uniformarsi al disposto dell'articolo 12 di questa convenzione.

Art. 14. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari dei due Stati conosceranno esclusivamente degli atti d'inventario e delle altre operazioni praticate per la conservazione dei beni ereditari lasciati dai marinai e passeggieri della loro nazione, morti a terra od a bordo delle navi del loro paese, sia durante la traversata, sia nel porto d'arrivo.

Art. 15. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari potranno recarsi personalmente e inviare un loro delegato a bordo delle navi di una nazione, già ammesse a libera pratica, interrogare i capitani e gli equipaggi, esaminare le carte di bordo, ricevere le dichiarazioni sopra il loro viaggio ed incidenti della traversata, redigere i manifesti ed agevolare la spedizione dei loro bastimenti, e finalmente accompagnarli davanti i tribunali e negli uffici amministrativi del paese, per servir loro di interpreti ed agenti negli affari che avranno a trattare, o per le domande che dovessero porgere.

I funzionari dell'ordine giudiziario e le guardie e ufficiali della dogana non potranno in verun modo praticare visite o ricerche a bordo delle navi, senza essere accompagnati dal console o viceconsole della nazione a cui le navi appartengono.

Parimenti dovranno dare opportuno avviso ai detti agenti consolari, perchè si trovino presenti alle dichiarazioni che i capitani e gli equipaggi avessero da fare dinanzi ai tribunali ed uffizi locali affine di evitare qualunque equivoco o malinteso, che potesse pregiudicare alla buona amministrazione della giustizia.

L'avviso, che a tale effetto si dirigerà ai consoli o viceconsoli, indicherà un'ora precisa, e, se i consoli o viceconsoli ommettessero di recarvisi personalmente o per mezzo di delegati, si procederà in loro assenza.

Art. 16. In tutto ciò che concerne la polizia dei porti, il caricamento e lo scaricamento delle navi, e la sicurezza delle merci, beni ed effetti, si osserveranno le leggi, statuti e regolamenti del paese.

I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari saranno esclusivamente incaricati di mantenere l'ordine interno a bordo delle navi mercantili di loro nazione, e conosceranno soli delle quistioni di qualunque genere che insorgano fra il capitano, gli ufficiali ed i marinai, e segnatamente quelle relative al soldo ed all'adempimento degli accordi convenuti reciprocamente.

Le autorità locali non potranno intervenire, se non quando i disordini, che occorrano a bordo delle navi, siano di tal natura che perturbino la tranquillità e l'ordine pubblico, a terra o nel porto, o quando una persona del paese od estranea all'equipaggio si trovi implicata nei disordini.

In tutti gli altri casi le dette autorità si limiteranno a coadiuvare i consoli, viceconsoli ed agenti consolari, quando questi facciano domanda, per fare arrestare qualcuno degli individui iscritti nel ruolo dell'equipaggio, ogni volta che per qualche motivo lo reputassero conveniente.

Art. 17. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari potranno fare arrestare e rinviare, sia a bordo, sia al loro paese, i marinai, e qualsiasi altra persona che formi parte dell'equipaggio delle navi mercantili e da guerra della loro nazione, che avessero disertato sul territorio dell'altro Stato.

Per tal fine dovranno indirizzarsi per iscritto alle autorità locali competenti e giustificare, mediante esibizione dei registri della nave o del ruolo dell'equipaggio, ovvero, se il bastimento fosse partito, mediante copia autentica od estratto di tali documenti, che le persone reclamate formavano realmente parte dell'equipaggio.

Sulla presentazione di tale richiesta, così giustificata, non potrà negarsi la consegna dei disertori. Si presterà inoltre ai detti agenti consolari ogni assistenza ed aiuto per la ricerca e l'arresto di questi disertori, i quali saranno tradotti e custoditi nelle carceri del paese, a richiesta e spese del console o viceconsole, finchè questo non trovi occasione di farli ripatriare.

Tale arresto non potrà durare più di tre mesi, trascorsi i quali, e mediante preavviso di tre giorni al console, l'arrestato sarà posto in libertà, nè potrà più per lo stesso motivo essere imprigionato.

Cionondimeno, se il disertore avesse commesso alcun delitto a terra, potrà l'autorità locale differire la estradizione finchè il tribunale abbia pronunziata la sentenza, e questa abbia avuto piena ed intiera esecuzione.

Le Alte Parti contraenti convengono che i marinari ed altri individui dell'equipaggio, sudditi del paese in cui abbia luogo la diserzione, restano eccettuati dalle stipulazioni della presente convenzione.

Art. 18. Sempre che non vi sia convenzione in contrario fra gli armatori, noleggiatori, caricatori ed assicuratori, le avarie sofferte durante la navigazione dalle navi dei due paesi, sia che entrino nei porti rispettivi volontariamente, sia che vi approdino per forza maggiore, saranno regolate dai consoli generali, consoli, viceconsoli della rispettiva nazione, salvo che si trovassero interessati in queste avarie sudditi del paese in cui risiedono i detti agenti, o sudditi di una terza potenza; nel qual caso, ed in difetto di amichevole componimento fra tutti gli interessati, le avarie dovranno essere regolate dall'autorità locale.

Art. 19. In caso di naufragio o investimento di una nave appartenente al Governo o ai sudditi dell'una delle Alte Parti contraenti sulle coste dell'altra, le autorità dovranno informarne il console generale, console, viceconsole od agente consolare del distretto, o in sua mancanza il console generale, console, viceconsole od agente consolare più prossimo al luogo del sinistro.

Tutte le operazioni relative al salvataggio delle navi italiane, che avessero naufragato od investito nelle acque territoriali di Guatemala, saranno dirette dai consoli generali, consoli, viceconsoli o agenti consolari d'Italia, e reciprocamente tutte le operazioni relative al salvamento delle navi guatemalesi, che avessero naufragato od investito nelle acque territoriali d'Italia, saranno dirette dai consoli generali, consoli, viceconsoli o agenti consolari di Guatemala.

Lo intervento delle autorità locali avrà luogo unicamente, nei due paesi, per assistere gli agenti consolari, e mantenere l'ordine, e guarentire l'interesse dei ricuperatori estranei all'equipaggio, e assicurare la esecuzione delle disposizioni che debbono osservarsi per l'entrata e l'uscita delle merci salvate.

Nell'assenza e fino all'arrivo dei consoli generali, consoli, viceconsoli o agenti consolari, o pure delle persone da loro a tal fine delegate, le autorità locali dovranno prendere tutti i provvedimenti necessarii per la protezione degli individui e la conservazione degli effetti che si fossero salvati dal naufragio.

Lo intervento delle autorità locali in tutti questi casi non darà luogo a percezione di diritti di sorta, salvo quelli, cui andrebbero soggetti in simili casi i bastimenti nazionali, e salvo il rimborso delle spese cagionate dalle operazioni di salvataggio e dalla conservazione degli oggetti salvati.

In caso di dubbio sulla nazionalità delle navi naufragate i provvedimenti menzionati nel presente articolo saranno di esclusiva competenza dell'autorità locale.

Le Alte Parti contraenti convengono inoltre che le mercanzie ed effetti salvati non saranno soggetti ad alcun pagamento di diritto di dogana, a meno che non vengano ammessi al consumo interno.

Art. 20. Resta convenuto altresì che i consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari rispettivi, come pure i cancellieri, segretari, alunni o applicati consolari godranno, nei due paesi, di tutte le esenzioni, prerogative, immunità e privilegi attualmente concessi, o che saranno concessi agli agenti di egual grado della nazione la più favorita, sempre che tali concessioni siano reciproche.

Art. 21. La presente convenzione resterà in vigore per lo spazio di cinque anni, computabili dal giorno dello scambio delle ratifiche; ma se nessuna delle Alte Parti contraenti non avrà annunziato ufficialmente all'altra, un anno prima dello spirare del termine, la sua intenzione di farne cessare gli effetti, continuerà a rimanere in vigore sino ad un anno dopo che siasi fatta la suddetta dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui abbia luogo.

Art. 22. Le stipulazioni contenute negli articoli precedenti saranno esecutorie nei due Stati immediatamente dopo lo scambio delle ratifiche.

Art. 23. La presente convenzione sarà approvata e ratificata dalle due Alte Parti contraenti, e le ratifiche si scambieranno a Guatemala nel termine di sei mesi, o prima se fosse possibile.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmata la presente convenzione, e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Guatemala, in doppio originale, il dì due di gennaio mille ottocentosettantatrè.

(L. S.) **G. Anfora.**
(L. S.) **Manuel Ramirez.**

Noi avendo veduta ed esaminata la qui sovrascritta convenzione, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmata di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Date a Roma, addì 9 del mese di giugno, l'anno del Signore mille ottocentosettantatrè, vigesimo quinto del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
VISCONTI VENOSTA.

Il N. 1781 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5° dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data alla Dichiarazione firmata a Vienna il 5 dicembre 1873, colla quale viene stipulato che il tonnellaggio netto di registro iscritto sulle carte di bordo dei bastimenti italiani ed austro-ungarici, stazati giusta il sistema Moorson, servirà reciprocamente di base alla percezione dei diritti marittimi, senza che occorrano ulteriori osservazioni di stazatura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1874.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

Déclaration.

La méthode anglaise (système Moorson) étant désormais en vigueur soit en Italie soit en Autriche-Hongrie pour le jaugeage des bâtiments, les soussignés, au nom de leurs Gouvernements respectifs, déclarent que, jusqu'à l'adoption d'une méthode internationale de jaugeage, les navires appartenants à l'un des deux Etats, et jaugés d'après la méthode susmentionnée, seront provisoirement admis, à charge de réciprocité, dans les ports de l'autre Etat, sans être assujettés, pour le paiement des droits maritimes, à aucune nouvelle opération de jaugeage, le tonnage net de registre, inscrit dans les papiers de bord, étant considéré comme équivalant au tonnage net de registre des navires nationaux.

Fait à Vienne en double expédition le 5 décembre mil huit cent soixante treize.

L'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie près Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique.
(*L. S.*) **Robilant.**

Le Ministre des Affaires Étrangères de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Roi Apostolique de Hongrie.
(*L. S.*) **Andrassy.**

Il N. 1783 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda 10 ottobre 1873, con cui la rappresentanza del secondo Consorzio dei Canali dell'Alta Lombardia chiede la facoltà di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi e nelle forme fiscali;

Visto il Nostro decreto 1° febbraio 1872, n. 697 (Serie 2ª), col quale fu approvato lo statuto del Consorzio per l'acquisto delle acque d'irrigazione e forza motrice derivabili dal lago di Lugano;

Visto il processo verbale della seduta 26 novembre p. p., dell'assemblea generale del secondo Consorzio dei Canali dell'Alta Lombardia, nella quale seduta furono accettate le modificazioni suggerite allo statuto del Consorzio stesso con la nota Ministeriale 6 novembre ultimo, n. 51603|15339;

Vista la legge 29 maggio 1873, num. 1387 (Serie 2ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Al secondo Consorzio dei Canali dell'Alta Lombardia per acquisto di acqua ad uso d'irrigazione e forza motrice da derivarsi dal lago di Lugano, il cui statuto fu approvato col predetto Nostro decreto 1° febbraio 1872, n. 697 (Serie 2ª), è concessa la facoltà di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi e nelle forme fiscali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1874.

VITTORIO EMANUELE.

G. FINALI.

Il N. DCCLXXXVI *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il decreto 22 dicembre 1860 che approva lo statuto fondamentale della Cassa Centrale di Risparmio di Lombardia;

Veduta la deliberazione della Commissione Centrale di Beneficenza, amministratrice della Cassa di Risparmio anzidetta, in data 19 luglio 1873;

Veduta la istanza del presidente della Commissione predetta in data 13 dicembre 1873;

Veduto il R. decreto 26 giugno 1864, numero 1911;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La Cassa Centrale di Risparmio di Milano ha facoltà di ricevere in custodia, mediante un compenso che sarà determinato da apposita tariffa, effetti pubblici ed oggetti preziosi di spettanza dei privati e dei corpi morali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1874.

VITTORIO EMANUELE.

G. FINALI.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero dell'Interno con RR. decreti del* 27 *dicembre* 1873:

De Paoli cav. avv. Enrico, caposezione di 1ª classe nell'Amministrazione centrale dell'Interno, promosso direttore capo di divisione di 2ª classe;
Banfi cav. dott. Antonio, id. di 1ª classe id., id. id. id.;
De Amicis cav. avv. Tito, consigliere di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominato ispettore centrale di amministrazione al Ministero dell'Interno;
De Nobili cav. avv. Uberto, caposezione di 2ª classe nell'Amministrazione centrale dell'Interno, promosso caposezione di 1ª classe;
Farina cav. Adolfo, id. di 2ª classe id., id. id.;
Frate cav. Francesco, id. di 2ª classe, id., id. id.
Luciani cav. dott. Giò. Battista, id. di 2ª classe id., id, id.;
Boltri Serafino, ragioniere caposezione di 2ª classe id., nominato caposezione di 2ª classe nel personale di 1ª categoria;
Tancredi cav. Michelangelo, segretario di 1ª classe nell'Amministrazione centrale dell'Interno, nominato caposezione di 2ª classe;
Noghera Eugenio, id. di 1ª classe id., id.;
Bentivegna Giovanni, id. di 1ª classe id., id.
Scarzelli Pietro, id. di 1ª classe id., id.;
Cavasola cav. avv. Giannetto, id. di 1ª classe id., id.
Mazzucchelli cav. avv. Edoardo, id. di 1ª classe id., id. id.
Onesti cav. avv. Giulio, id. di 1ª classe id., nominato consigliere di 2ª classe di Prefettura;
Taddeucci Pietro, id. di 2ª classe id., promosso segretario di 1ª classe;
Astengo Carlo, id. di 2ª classe id., id. id.;
Pintor Mameli Giuseppe, id. di 2ª classe id, id. id.;
Boitani Luigi, id. di 2ª classe id., id. id.;
Visconti Felice, id. di 2ª classe id., id. id.
Ravizza cav. Alessandro, segretario di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominato segretario di 2ª classe al Ministero dell'Interno;
Quadri avv. Cesare, ragioniere di 3ª classe nell'Amministrazione centrale dell'Interno, nominato consigliere di 3ª classe di Prefettura;
Draghi Pietro, applicato nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, nominato ufficiale d'ordine al Ministero dell'Interno;
Fontana Guglielmo, id. id., id. id.

S. M., *in udienza del* 28 *dicembre* 1873, *ha fatte le seguenti nomine e promozioni nel personale del Ministero dei Lavori Pubblici:*

Mury Raffaele, applicato di 3ª classe nelle bonifiche, nominato computista di 1ª classe;
Brua Enrico, applicato di 3ª classe nel personale dell'esercizio delle ferrovie, nominato computista di 2ª classe;
Debenedetti Bonaiuto Augusto, applicato di 3ª classe nel personale dell'esercizio delle ferrovie, e ff. di applicato di 3ª classe nel Ministero, nominato computista di 2ª classe;
Fabianelli Angelo, id., id.;
Salvetti Ferdinando, applicato di 4ª classe nelle bonifiche, id.;
Gajo Michelangelo, impiegato d'ordine del genio civile, ff. di applicato di 3ª classe nel Ministero, id.;
Caldani Cesare, id., id.;
Marsi Guglielmo, reggente il posto di applicato di 4ª classe nel personale dell'esercizio delle ferrovie, ff. di applicato di 3ª classe nel Ministero, id.;
Trelancia Gaetano, id., id.;
Cauti Raffaele, impiegato d'ordine del genio civile, nominato ufficiale d'ordine di 2ª classe;
Cardarelli Paolo, id., id.;
Di Blasi Francesco, nominato impiegato d'ordine del genio civile;
Annuale Mariano id.;
Rossino Carlo, id.;
Tarlazzi Achille, id.;
Valera Domenico, id.;
Rango Federico, id.;
Lapisa Giorgio, id.;
Modica Vincenzo, id.;
Chiarmetta Camillo, id.;
Barilari comm. Pacifico, ispettore di 1ª classe del genio civile, vicepresidente del Consiglio generale dei Lavori Pubblici;
Baggiani comm. Luigi, ispettore di 1ª classe presidente della 1ª sezione del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici;
Giuliani comm. Antonio, ispettore di 1ª classe del genio civile, presidente della 2ª sezione del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici;

In udienza del 2 gennaio 1874:

Serra comm. Cesare, ispettore di 2ª classe del genio civile, collocato a riposo dietro sua domanda e per anzianità di servizio conferendogli il titolo onorario d'ispettore di 1ª classe.

Disposizioni *fatte nel personale del Ministero di Grazia e Giustizia:*

Con RR. decreti del 2 gennaio 1874:

Bozza cav. Alessandro, caposezione di 2ª classe, promosso alla 1ª classe;
Borriglione Vittorio, segretario di 2ª classe, id. id. id.;
Giani Carlo, applicato di 1ª classe, nominato sottosegretario di 1ª classe;
Silvagna Francesco, ragioniere di 3ª classe, id. id. id.;
Pini Gio. Battista, id. id., promosso alla 2ª classe;
Boggio Felice, id. id., id. id. id.;
Barbaroux Pier Paolo, esaminato ed approvato pel posto di ufficiale d'ordine, nominato ufficiale d'ordine di 2ª classe;
Fusi Antonio, id. id., id. id. id.;

Con decreto del 6 gennaio 1874:

Martorelli Augusto, applicato di 1ª classe, nominato ragioniere di 3ª classe.

Disposizioni *nel personale giudiziario fatte con decreti del* 18 *dicembre* 1873:

Polemondo Chiaja Cesare, giudice del tribunale di Sciacca, tramutato in Palermo;
Castrone Francesco, pretore del mandamento Monte di Pietà in Palermo, nominato giudice del tribunale di Girgenti;
Giacalone Emanuele, id. di Alcamo, id. di Sciacca;
Capotorti Giovanni Pietro, aggiunto giudiziario presso il tribunale di Genova, id. id.;
Pesce Vincenzo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Lecco, applicato alla segreteria della procura generale presso la Corte d'appello di Milano, tramutato in Varese continuando nell'attuale applicazione;
Segala Pietro, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Varese, tramutato in Lecco;
Ostermann Leopoldo, aggiunto giudiziario presso il tribunale di Udine, destinato temporaneamente ad esercitare le stesse funzioni presso il tribunale di Asti;
Danieli Edoardo, id. di Udine, id. in Oneglia;
Tagliabue cav. Vivenzio, presidente del tribunale di Busto Arsizio, tramutato in Monza a sua istanza;
Miglio cav. Ettore, vicepresidente del tribunale di Milano, nominato presidente del tribunale di Busto Arsizio;
Martinelli Marco, reggente il posto di sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Spoleto, nominato sostituto procuratore del Re presso quello stesso tribunale;
Bonomi Giuseppe, id. di Padova, id. id.

Disposizioni *fatte nel personale dei notai con decreti del* 2 *gennaio* 1874:

Velini dott. Ercole, notaio con residenza nel comune di Rosate, è traslocato nel comune di Albese;
Colombi dott. Giosuè, id. di Albese, id. di Rosate;
Piantino Fedele, id. di Curino, id. di Mongrando;
Zuccotti Pio, id. di Predosa, id. di Bosco Marengo;
Vitelli Luigi, id. di Anacapri, id. di Torre del Greco;
Sorrentino Paolo Maria, id. di Torre del Greco, id. di Anacapri;
Valenti-Nicchi Leopoldo, candidato notaio, nominato notaio con residenza nel comune di Raddusa;
Truglio Vincenzo, id., id. di Paternò;
Sola Giovanni, id., id. di Mosso Santa Maria.

MINISTERO DELLA MARINA

Notificazione alla Marineria Nazionale.

Si reca a conoscenza della marineria nazionale che il governo francese ha dal 1° maggio u. s. accordata l'esenzione da ogni ulteriore formalità di stazatura a tutti i bastimenti italiani stazati col sistema di Moorson (cioè a termini degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del R. decreto 11 marzo 1873).

Questa disposizione non è quindi applicabile ai bastimenti italiani tuttora stazati secondo il metodo stabilito dall'abrogato R. decreto 19 maggio 1862, pei quali il governo francese farà in breve qualche speciale provvedimento che a suo tempo sarà notificato alla marineria mercantile.

Roma, 27 gennaio 1874.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

Vista la relazione della Commissione nominata pel concorso, pubblicato cogli avvisi del 24 novembre e 17 dicembre 1873, alla cattedra di architettura nell'*Istituto di belle arti* di San Luca di Roma;

Ritenuti i criterii in quella relazione esposti, e le conclusioni prese a voti unanimi,

Si dispone quanto appresso:

Il concorso per la nomina del professore titolare della cattedra nell'Istituto suddetto, la quale ha per titolo: *Geometria, prospettiva, architettura*, e porta lo stipendio di lire 2400, oltre alla partecipazione ai quattro decimi delle retribuzioni degli scolari, ed a lire 1000 pel terzo anno non obbligatorio del corso, è riaperto, colle condizioni e pel termine che leggonsi nel seguente programma:

PROGRAMMA PEL CONCORSO *alla nomina di professore titolare alla cattedra di* geometria, prospettiva, architettura *nell'Istituto di belle arti di S. Luca in Roma:*

La cattedra di *geometria, prospettiva, architettura* ha un *professore* ed un *aggiunto* al professore.

Il titolo è unico, perchè nell'art. 19 del regolamento organico è detto:

« Gli aggiunti ed incaricati sono posti sotto » la dipendenza dei professori che soli sono » mallevadori dell'insegnamento. Essi esercitano le incumbenze che vengono loro affidate » dal professore nel modo che questi reputa » più utile allo insegnamento predetto. »

Ed all'art. 41 sono descritte le parti che compongono lo insegnamento speciale della classe di architettura. Il quale insegnamento consta di ammaestramenti che i giovani riceveranno da altri insegnanti e di quelli che ricever debbono dallo aggiunto al professore di architettura o dal professore direttamente, secondo la distribuzione che a questo piacerà farne.

Questo insegnamento speciale dura 3 anni, ed il corso del terzo anno, che non è obbligatorio per gli scolari, ma che deve esser dato dal professore, è destinato ad esercizi di *composizione architettonica* ed alla storia dell'architettura.

È naturale che nel professore titolare dev'essere più specialmente riconosciuta l'abilità sufficiente per questa parte *superiore dello studio dell'architettura.*

I concorrenti quindi dovranno aver titoli che la comprovino.

Questi titoli possono essere:

a) Documenti;
b) Lavori d'arte o di scienza architettonica.

Sono documenti: i diplomi conseguiti, la prova di aver insegnato con lode, le distinzioni ottenute per opere d'arte, i giudizi favorevoli di corpi scientifici o artistici e simili.

Sono lavori d'arte o di scienza architettonica, da essere considerati come titoli, i seguenti:

a) Fotografie o disegni di edificii o costruzioni architettoniche di qualsiasi natura, eseguite dal concorrente;

b) Progetti o disegni originali, studii o schizzi di vario stile;

c) Studi storici, critici o estetici, esposti per iscritto o mediante disegni degli stili architettonici, o delle forme caratteristiche dell'architettura di vari tempi o di vari luoghi;

d) Ogni altra specie di scritto, disegno o lavoro d'arte relativo all'architettura, all'ornato ed anche alla pittura o scultura, per quanto concerne le loro relazioni e la combinazione loro con l'architettura, sia decorativa, sia monumentale;

e) Infine uno schema di programma scritto intorno al metodo pratico dello insegnamento dell'architettura ed alla distribuzione delle sue parti, svolgendo le indicazioni generiche del regolamento, massime per ciò che concerne il terzo anno del corso destinato agli *esercizi di composizione architettonica ed alla storia dell'architettura* (art. 41).

La Commissione giudicatrice potrà, quando lo stimi necessario, invitare un concorrente o ciascuno di essi a dare schiarimenti orali intorno a' disegni presentati come titoli.

Il tempo utile per la presentazione delle varie specie di titoli sopraindicati finirà col 30 settembre 1874.

Roma, addì 12 gennaio 1874.

Il Ministro: A. SCIALOJA.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

(Sezione delle Privative Industriali).

Con atto pubblico rogato dal signor Alan Backhouse Salmon notaio a Ulverstone (Inghilterra) in data 30 dicembre 1873 e registrato a Torino il dì 12 gennaio 1874 al n. 478 la *Central Rail Company Limited* di Londra ha acquistato dal signor *Fell* John Barraclough, dimorante a Spark Bridge Ulverstone, tutti i diritti al medesimo spettanti sulla privativa industriale di cui è concessionario per attestato del dì 20 marzo 1863, vol. III, n. 455, per un trovato che fu designato col titolo: *Perfectionnements permettant aux locomotives et wagons de franchir le rampes sur les chemins de fer.*

Il succitato atto di trasferimento è stato presentato alla prefettura di Torino il dì 13 gennaio 1874, alle ore 11 antimeridiane.

Torino, dalla Direzione del R. Museo Industriale Italiano, addì 24 gennaio 1874.

Il Direttore: CODAZZA.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

(Sezione delle Privative Industriali).

Con atto pubblico rogato dal signor Alan Backhouse Salmon notaio a Ulverstone (Inghilterra) in data 30 dicembre 1873 e registrato a Torino il dì 12 gennaio 1874 al n. 478, la *Central Rail Company Limited* di Londra ha acquistato dal signor *Fell* John Barraclough, dimorante a Spark Bridge Ulverstone, tutti i diritti al medesimo spettanti sulla privativa industriale di cui è concessionario con attestato del dì 18 giugno 1867, vol. VII, n. 338, per un trovato che fu designato col titolo: *Perfectionnements dans les machines locomotives les wagons et la voie, plus spécialment applicables aux chemins de fer ayant de fortes rampes, mais pouvant d'ailleurs être utilisés sur ces construits avec des pentes ordinaires.*

Il succitato atto di trasferimento è stato presentato alla prefettura di Torino il dì 13 gennaio 1874, alle ore 11 antimeridiane.

Torino, dalla Direzione del R. Museo Industriale Italiano, addì 24 gennaio 1874.

Il Direttore: CODAZZA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione)

Si è chiesto il tramutamento della rendita del consolidato 5 0|0 inscritta al n. 114747. Torino, intestata a Pollacino Teresa, nubile, di Baldassarre, domiciliata in Vercelli, minore sotto l'amministrazione legale del di lei padre, allegandosi la identità della persona della medesima con quella di Pullacini Giovanna-Teresa-Rosa-Maria di Baldassarre, domiciliata in Vercelli, minore come sopra.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, verrà eseguito il chiesto tramutamento.

Firenze, 24 dicembre 1873.

L'Ispettore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione di una rendita 5 0|0 al n. 111769 dei registri di questa Direzione generale per annue lire 310 a favore Roussel Maria fu Carlo vedova di Rava Giacomo, domiciliata in Fossano, allegandosi l'identità della persona della medesima con quella di Roussel Rosa fu Carlo vedova di Rava Giacomo, domiciliata in Fossano.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizione, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, li 19 dicembre 1873.

L'Ispettore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione)

Si chiede la rettifica della intestazione delle due rendite, consolidato 5 per cento, iscritte sui registri della cessata Direzione del Debito Pubblico in Napoli al num. 133667 di lire 50 e numero 135584 pure di lire 50, al nome di Mircioli Raffaele fu Michele, domiciliato in Napoli, allegandosi la identità della persona con quella di Mingioli Raffaele fu Michele, domiciliato in Matera.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tali rendite, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 16 dicembre 1873.

L'Ispettore Generale
CIAMPOLILLO.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Regia Deputazione parmense di Storia patria.

Tornata del 30 dicembre 1873.

Uno degli insigni monumenti architettonici di Parma è il palazzo farnesiano, denominato della *Pilotta.* Tanto più notevole quanto si consideri ch'esso era come appendice di altro palazzo, e che racchiudeva solamente le parti assegnate a' servigi della Corte. Molto n'era stato scritto dagli illustratori delle cose parmensi; con incertezza dai più, erroneamente da tutti. Alcuno ha creduto coglier nel segno, in questi ultimi tempi, giudicandone architettore un Giambattista Fornovo; e, per rispetto al più antico edificio al quale appunto si aggiunse la *Pilotta*, era opinione consistesse in un'accozzaglia di cose, non artisticamente unita e disposta, male adatta a stanza di magnifici signori.

Ora abbiamo notizia del vero, e mezzo di correggere chi andò in fallo. Il che dobbiamo alle accurate indagini, ai sicuri documenti, ed alle positive induzioni del cavaliere Amadio Ronchini, il quale dettò in questo subbietto una memoria (di cui diede lettura nell'adunanza sopra accennata), facendo conoscere insieme un'artista, che merita fama superiore a quella venutagli dall'avere il Vasari toccato fuggevolmente di lui.

Nomavasi questi Giovanni Boscoli; un toscano, che accoppiava insieme singolare valentia nelle cose d'architettura e nelle scultorie. Il quale, proposto ad Ottavio Farnese per far innalzare una suntuosa fontana nel parmense ducale giardino, veniva accettato, e compiva l'ufficio suo in guisa che la fontana stessa ebbe a risultar bellissima e meravigliosa per quanti la vedevano; e che acquistò al Boscoli il soprannome di Giovanni della Fontana. Di essa non è ora più veruna traccia; ma dalle carte nelle quali è mentovata (rinvenute dal Ronchini nei copiosissimi e preziosi scritti custoditi nell'archivio di Stato, di cui egli è direttore) si loda la fon-

tana del Boscoli, siccome più commendevole di quella in Caprarola, dinanzi al palazzo farnesiano; e che era opera del Vignola!

Essendo rimasto satisfatto pienamente del Boscoli il duca Ottavio, quegli rimanevasi fra gli stipendiati di questo; servivalo altresì come architetto militare, ed aveva commissione, fra molti disegni d'architettura civile, di eseguire quello appunto del palazzo della *Pilotta*. Ecco pertanto con tale notizia distrutte dal Ronchini le ipotesi e le affermazioni anteriori, per far luogo a verità indubitabile.

Ora veniamo al palazzo antico, il trattar del quale forma la seconda parte della memoria. Le rammentate case erano bensì state aquistate da Ottavio, per accomodarle a propria stanza; ed a'suoi tempi non avevano acquistato ancora unità e bellezza di edificio secondo le regole dell'arte; ma il nipote di lui, Ranuccio I, figlio e successore di Alessandro (il celebre capitano morto ad Anversa), aveva fatto compiere l'opera; e ciò si trae dalle stesse tavole testamentarie di Ranuccio, conforme a buon senno dal Ronchini si nota; perciocchè quel Duca dice nobilissimamente ornato il palagio e dentro e fuori, e capace di dare stanza a trecento persone fra le quali fossero sei principi. Tale edificio infatti occupava l'area del già palagio ducale, della piazza non angusta che gli sta dinanzi e di quella contigua, detta del *giuoco del pallone*. Forse, in tutto, o in parte, sullo scorcio del secolo passato deperiva: nondimeno al restaurarlo, se era possibile, il Du Tillot antepose lo atterarlo per uno di quei fini politici ai quali si sagrificano volentieri anche i monumenti. Questo non può non aver avuto suntuosità incomparabile, perocchè sappiamo che, oltre le pitture murali interne ed esterne di Lionello Spada, aveva i forni, le cucine, le stanze pel bucato, con adatti dipinti, graziosi, scherzevoli, di Cesare Baglione.

Ma la grandiosa dimora non congiungevasi alla rocchetta in capo di ponte (all'est) come avrebbero desiderato i principi, ai quali conveniva altresì passare acconciamente, e senza esser visti, all'altro fortilizio dal capo opposto. Fu allora che venne da Ottavio allogato al Boscoli l'accennato disegno, e servì a quella prima galleria, che forma ora i primi bracci, inferiormente, della biblioteca superiormente, dell'archivio. Ranuccio poscia volle far compiere all'intorno la mole, che dal lato di levante in parte, in parte al nord rimane interrotta, giacchè inchiudeva la chiesa di S. Pietro martire, di presente distrutta: volle ampliare il fabbricato, e ne venne il secondo gran cortile, detto oggi il guazzatoio, allora della Pilotta (un giuoco di palla); da cui il nome dell'intero edifizio: volle infine che questo si spingesse, fiancheggiando il torrente sin presso a porta San Barnaba. E tutto ciò non era, conforme dicemmo, che servigio: imaginiamo il resto! Il disegno del Boscoli servì per tutto esso fabbricato, con quelle così semplici ed armoniose linee, così corrette e severe, che ci fanno tanto desiderare, ai tempi nostri, il gusto e la prestanza architettonica dei passati! Un altro artista è debito nominare, Gian Domenico Campanini, a cui si affidò il porre in atto l'idea del Boscoli, ch'era maestro muratore, e che con la solidità del palagio dimostrò come il titolo di maestro gli si addicesse nel significato di vera eccellenza.

Toccando poi del celebre teatro costrutto nel medesimo edifizio, il Ronchini ci vien dicendo che per siffatto lavoro furono chiamati da Ranuccio, Pier Francesco Battistelli, e Giambattista Magnani al quale siam debitori di altre cospicue opere d'architettura; ed è superfluo di scorrere a lungo intorno quell'aula, che sebbene rimasta priva delle insigni pitture e degli altri ornamenti, ammirasi tuttavia, quasi scheletro gigantesco, onde argomentansi le forme e la passata bellezza. Rimane soltanto a dire che sul proscenio leggevasi *Bellonae et Musis*; iscrizione, la quale si direbbe un'irrazionale antitesi, ove non fosse spiegata dal Ronchini, il quale avverte che l'amplissimo luogo, già sala d'armi, non discontinuò dall'esser dato ad esercitazioni dell'armeggiare, anche quando fu campo agli spettacoli scenici.

Queste importanti notizie tutte si hanno chiaramente ed irrecusabilmente dimostrate dalla memoria del Ronchini, della quale abbiamo esposto in succinto la sostanza.

PIETRO MARTINI.

— Leggiamo nella *Lombardia* del 28 che, nell'adunanza che il reale Istituto Lombardo di scienze e lettere tenne il 22 gennaio sotto la presidenza del conte Carlo Belgiojoso, dopo le formalità consuete, e dopo che il prof. Ascoli ebbe presentata la puntata seconda del volume II dell'*Archivio glottologico italiano*, che contiene: *Rime genovesi del secolo* XIII, *e del principio del* XIV, edite da N. Lagomaggiore, si passò alle letture, e, per primo, il prof. Luigi Cossa fu ammesso, a termini dell'articolo 16 del regolamento organico, a leggere un suo lavoro: *Sulla teoria del capitale*.

Dopo di avere accennato alla importanza della *teoria del capitale*, ed ai pochi progressi che con essa si sono fatti dopo *Smith*, espose alcune sue considerazioni sulla natura del capitale, di cui tenta di ben determinare il concetto, eliminandone alcuni elementi eterogenei che vi furono erroneamente introdotti da alcuni economisti contemporanei, e facendosi a dimostrare, che la nozione del capitale, se vuol essere un utile strumento dell'investigazione scientifica, non può comprendere nè *tutti i prodotti* nè *tutti i fattori della produzione*, ma deve invece circoscriversi ad indicare *quella* sola *parte della ricchezza prodotta che viene destinata ad una nuova produzione*.

Indi il M. E. prof. Verga lesse la continuazione dell'argomento già impreso a trattare in altra seduta: *Se il vaiuolo più valga a turbare o a riordinare la mente*, riservandosi ad esporre le conclusioni in altra tornata.

Lesse poi il M. E. prof. Garovaglio: *Sul fungo parassita che produce le malattie del riso, volgarmente conosciute coi nomi di* bianchella, brusone e carolo. Il fungo appartiene al gruppo dello *Sferiacee*, e più particolarmente al genere *Pleospora* di Tulasne, e si presenta sotto tre diversi stadii di evoluzione, cioè con *spermazii*, con *picnidii*, e con aschi sporigeri. Quando l'una, quando l'altra, quando tutte insieme, queste forme lussureggiano per entro i tessuti interni del riso, che compiutamente mortificano e consumano. D'ognuna di esse, il professore diè minute descrizioni ed accurate figure, disegnate coll'aiuto del microscopio dal dott. Ach. Cattaneo, allievo dell'Istituto, al quale si deve pure la scoperta di questa nuova essenza fungosa.

Il dottor Achille De Giovanni lesse in seguito, sopra due argomenti, cioè: *Osservazioni anatomiche e cliniche sul sangue*, e: *Un frammento di patologia del nervo gran simpatico*.

Da ultimo si diè lettura di una Nota del M. E. professore Balsamo Crivelli *Sopra un fatto ritenuto importantissimo nella bachicoltura*, e da lui non accettato come tale.

Finalmente, il segretario Carcano comunicò l'approvazione data con Reali decreti alle nomine del M. E. prof. Emilio Cornalia a vicepresidente, e del M. E. prof. Camillo Hajech a segretario dell'Istituto, per la Classe di scienze matematiche e naturali; e alla nomina del S. C. prof. Luigi Longoni a membro effettivo della Classe di lettere e scienze morali e politiche.

— Alla *Gazzetta di Genova* scrivono che il 26 gennaio a Savona fu felicemente varato il bastimento *Giuseppe Murzi*, costrutto in quel cantiere per conto degli armatori fratelli Murzi, e che è uno dei più grossi bastimenti mercantili che sia uscito dai cantieri della Liguria.

DIARIO

A Londra l'annunzio che il Parlamento britannico era sciolto recò sorpresa anche ai circoli meglio informati, perchè, malgrado le ultime elezioni parziali, il Ministero possedeva tuttavia una maggioranza di circa sessanta voti. Ciò nondimeno l'opinione generale era che al primo smacco anche leggero, ma soltanto allora, il ministero avrebbe ricorso al licenziamento della Camera. Perciò l'indirizzo del signor Gladstone a' suoi elettori di Greenwich comparve improvviso, e cessar fece tutte le congetture.

Il signor Disraeli, capo del partito tory, non tardò a seguire l'esempio del signor Gladstone; egli pubblicò pure il suo indirizzo agli elettori della contea di Buckingham, per rispondere al manifesto del primo ministro. L'indirizzo del signor Disraeli è un'acerba censura dell'amministrazione del signor Gladstone; del resto, il signor Disraeli promette anch'egli, come fece il primo ministro, di impiegare nella estinzione delle tasse il previsto sopravanzo del bilancio, di diminuire le tasse locali e di abolire l'*income-tax*; risoluzione che il signor Gladstone annunziò nel suo manifesto, ma che (soggiunge il signor Disraeli) il partito conservatore sempre favorì e promosse, mentre i ministri e i loro amici la combattevano.

Quindi il sig. Disraeli prosegue a far cenno di ciò che farebbe nel Parlamento e nel gabinetto; e a questo proposito dice: « Generalmente parlando, posso asserire che l'amministrazione di questi ultimi cinque anni decorsi sarebbe stata più utile a tutti, se avesse spiegato maggiore energia nella politica estera, e una energia alquanto minore nella nostra legislazione interna. Accusa acremente il ministero per la politica da lui pratic ta rispetto al Giappone e alla China, e so . attutto per essersi impegnato nella guerra sulla Costa d'Oro.

Il signor Disraeli si oppone una nuova riforma della Camera dei Comuni. Riconosce che il signor Gladstone non è il nemico delle istituzioni nazionali, nè della integrità dell'impero; ma soggiunge che disgraziatamente fra i suoi aderenti ve ne ha, che vorrebbero scalzare la monarchia, attentare alla indipendenza della Camera dei Lords, e ve ne ha, che vorrebbero privare il Parlamento di ogni partecipazione nel governo di una parte integrante del Regno Unito; altri mirano al *disestablishment* della Chiesa anglicana, mentre nel gabinetto stesso parecchi colleghi del signor Gladstone desiderano di togliere alla religione il luogo ch'essa deve occupare nell'insegnamento nazionale.

Ecco le questioni, la risoluzione delle quali deve farsi, conchiude il signor Disraeli, « nel tempo in cui l'Europa è più agitata che non fu in alcun altro tempo dopo la Riforma, e allorquando la causa della libertà civile e religiosa dipende in gran parte dalla forza e stabilità dell'Inghilterra. »

Finalmente egli domanda di rientrare nella Camera dei Comuni a fine di opporsi a tutte le proposte che potessero affievolire la forza del paese, e sostenerne con ogni mezzo la potenza.

Nel sesto distretto elettorale di Berlino si procedette, nel giorno 27 gennaio, alla votazione di ballottaggio per la elezione del deputato al Reichstag. La lotta ferveva tra i signori Schultze-Delitzsch, liberale progressista, e Hasenclever, del partito così detto sociale-democratico. Riuscì eletto Schultze-Delitzsch con 9285 voti; Hasenclever ne ebbe 6042. Secondo che annunzia un telegramma della *Neue Freie Presse*, tutti i clericali votarono per Hasenclever.

Nell'Assemblea nazionale di Versailles, seduta del 26 gennaio, si continuò a discutere la proposta del signor Fresneau e del colonnello Carron, relativa all'ordinamento del servizio religioso nell'esercito. Monsignor Dupanloup, vescovo d'Orléans, sostenne il progetto, rispondendo soprattutto ai generali Guillemot e Saussier, avversari dichiarati del progetto di legge. Dopo una discussione alla quale presero parte parecchi oratori, l'articolo primo del progetto del signor Fresneau fu approvato da 356 contro 212 voti.

Poscia si votarono gli articoli 2, 3 e 4. Sull'articolo quinto il generale Guillemot propose un emendamento per impedire che nelle caserme venisse destinata una sala apposita per le conferenze, e che fosse assegnato un luogo apposito ai soldati nella chiesa. L'Assemblea respinse questo emendamento con 347 voti contro 131.

La discussione degli articoli verrà continuata nella seduta del 27 nella quale si discuterà un emendamento proposto dal signor Alfredo André diretto a tutelare la libertà di coscienza dei militari protestanti e israeliti.

In questa medesima seduta l'Assemblea consentì a discutere, dopo la votazione delle imposte, una interpellanza dei signori Lepère, Peyrat, Gambetta, ecc., sulla circolare del duca di Broglie, relativa alla nuova legge sui sindaci.

Non sono ancora ben conosciute le condizioni accordate alle truppe ribelli nella capitolazione di Cartagena. Il ministro della marina, ammiraglio Topete, rimpetto ai reclami ond'è assediato, dovette domandare al governo il testo stesso della capitolazione.

Frattanto i ribelli non furono bene accolti nell'esercito del nord; gli ufficiali fedeli al governo protestarono contro i loro nuovi colleghi; e il generale Moriones non volle impiegarli; rimandò perfino i gregari.

Secondo una corrispondenza diretta da Madrid al *Journal des Débats*, Cartagena non è più che un mucchio di rovine. È pressochè impossibile il soggiorno prolungato entro la città, tanta è l'infezione prodotta dai cadaveri sepolti sotto le rovine.

Roque Barcia, noto comunista e uno tra i più ardenti federalisti in Cartagena, appena dopo la resa della città, pubblicò un manifesto notevolissimo, nel quale si espone ciò che accadeva entro Cartagena durante la ribellione. Ne togliamo i seguenti brani:

« Comincio con dire che, per contenere la folla armata, fummo costretti di mettere in vigore, noi comunisti, nella pienezza della repubblica federale e democratica, i decreti reali promulgati da Carlo III. Noi abbiamo dovuto istituire Consigli di guerra permanenti. A Cartagena non si parlava che di una cosa sola: *fucilare*. Una musica preceduta da uno stendardo nero percorreva le vie domandando ad alte grida l'applicazione della pena di morte. Noi abbiamo imprigionato molte persone che non furono mai interrogate, benchè siano rimaste in carcere per mesi e mesi. Furono commessi in Cartagena omicidii codardi, assassinii spaventevoli... Qui non abbiamo parlato molto di repubblica, di federazione, di cantonalismo, di umanità, di storia, della terra e del cielo; nel fatto, abbiamo esercitato la più odiosa tirannide. Se ciò è cantonalismo, mi pento di essere stato cantonale; se ciò è repubblica, rinnego il titolo di repubblicano; se ciò è umanismo non voglio essere umanitario. Credo al popolo, ma non credo più ai cavalieri d'industria che lo ingannano e lo sfruttano. Credo alla federazione, ma per ora non credo al governo federale.

« Credo finalmente che, qualora sia possibile fondare un governo, la cui politica consista nel pacificare la Spagna, proteggere la scienza, l'industria, le arti e il commercio, noi tutti dovremo benedire un tale governo.

« Terminare la guerra civile, rialzare il nostro credito e operare in maniera da poterci accordare fra noi, vale altrettanto quanto salvar la repubblica. »

Questo documento, firmato *Roque Barcia*, reca la data del 16 gennaio.

Camera dei Deputati.

La Camera nella tornata di ieri continuò la discussione degli articoli dello schema sulla istruzione elementare, approvandone altri sei: intorno ad alcuno de' quali ragionarono i deputati Bortolucci, Cairoli, Macchi, Lioy, Michelini, Casarini, Mazzoleni, Depretis, Nervo, Sulis, il relatore Correnti e il Ministro della Pubblica Istruzione.

Essendole poi stata presentata dal deputato Mezzanotte la relazione sul disegno di legge riguardante la circolazione cartacea, deliberò di inscriverne la discussione nell'ordine del giorno della tornata di mercoledì della prossima settimana.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

BARCELLONA, 27. — Savalls attaccò Santa Coloma de Farnes, città importante presso Gerona. La sua artiglieria vi fece una breccia, ma i difensori costrussero alcune barricate, che i carlisti non hanno potuto superare. Questi allora si ritirarono.

Il generale Campos partì da Valenza senza attendere il generale Izquierdo. Si nutre qualche timore circa una parte delle truppe di Campos.

BIRMINGHAM, 28. — Ieri ebbe luogo un *meeting* di cattolici, sotto la presidenza di monsignor Capel. Il *meeting* votò un indirizzo, nel quale espresse la più cordiale simpatia verso l'arcivescovo di Colonia per le sue sofferenze cagionate dalle leggi ingiuste e tiranniche adottate in Germania contro il clero.

BERLINO, 29. — La Camera dei deputati, malgrado le obbiezioni dei deputati cattolici, approvò il progetto che accorda un emolumento di 16,000 talleri al vescovo dei vecchi cattolici.

BASILEA, 29. — Il feld maresciallo austriaco Gablenz si suicidò ieri a Zurigo, in seguito ad un accesso di melanconia.

BERNA, 29. — Oggi ebbe luogo al Consiglio federale l'interpellanza circa ai maneggi degli ultramontani, tendenti a provocare un intervento estero in Svizzera.

Il Consiglio federale rispose che gli autori di questi maneggi sono l'oggetto di una inchiesta giudiziaria.

LONDRA, 29. — Il *Times* biasima il *meeting* anticattolico tenuto a Saint-James-Hall, e dichiara ch'esso non esprime punto l'opinione del popolo inglese.

SAN SEBASTIANO, 29. — È arrivata una squadra all'imboccatura del Nervion per soccorrere Bilbao ed aiutare il generale Moriones, il quale ricevette rinforzi importanti.

Corre voce che Moriones abbia potuto sbloccare Bilbao, passando per Durango.

VERSAILLES, 29. — L'Assemblea nazionale approvò senza discussione la convenzione suppletoria al trattato di commercio coll'Inghilterra.

Gambetta, appoggiando la proposta di Loysel di fare esaminare il bilancio del 1875 simultaneamente dalla Commissione dell'ese[illegible]o e da quella del bilancio, disse che lo stat attuale dell'Europa e il nostro interesse nazionale ci comandano di sviluppare le nostre forze militari.

Questa proposta fu respint

PARIGI, 29. — Vautrain, presidente del Consiglio municipale di Parigi, ha dato le sue dimissioni, avendo il Consiglio voluto deliberare sopra una mozione che Vautrain proponeva di respingere colla questione pregiudiziale.

Il prefetto della Senna ordinò la chiusura della sessione del Consiglio.

Alessandro Dumas e Caro furono eletti membri dell'Accademia.

BERLINO, 29. — Il giornale *Germania* è autorizzato ad annunziare che la circolare del cardinale Antonelli, la quale dichiara che la Bolla pubblicata dalla *Gazzetta di Colonia* è apocrifa, sarà notificata alle Corti per mezzo delle Nunziature e che la vera Bolla sull'elezione del Papa fu emessa nel 1869 per tutelare la libertà del Conclave riguardo al Governo italiano.

Borsa di Londra — 29 *gennaio*.

	28	29
Consolidato inglese	92 1/8	92 1/8
Rendita italiana	59 —	59 1/2
Turco	41 1/8	41 1/4
Spagnuolo	18 5/8	18 7/8

Borsa di Vienna — 29 *gennaio*.

	28	29
Mobiliare	242 75	242 75
Lombarde	162 50	161 50
Banca Anglo-Austriaca	161 —	163 —
Austriache	336 —	334 —
Banca Nazionale	990 —	993 —
Napoleoni d'oro	9 04	9 01 1/2
Cambio su Parigi	44 80	44 60
Cambio su Londra	113 30	112 90
Rendita austriaca	74 65	74 75
Id. id. in carta	69 70	69 65
Banca Italo-Austriaca	43 50	44 —
Rendita italiana 5 0/0	-	— —

Borsa di Parigi — 29 *gennaio*.

	28	29
Prestito francese 5 0/0	93 30	93 40
Rendita id. 3 0/0	58 17	58 25
Id. id. 5 0/0	93 30	— —
Id. italiana 5 0/0	59 60	59 95
Id. id.	— —	— —
Consolidato inglese	92 1/16	92 1/8
Ferrovie Lombardo-Venete	357 —	360 —
Banca di Francia	4100 —	4100 —
Ferrovie Romane	62 75	63 —
Obbligazioni Romane	166 —	165 50
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	176 —	176 50
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	— —	186 —
Cambio sull'Italia	14 1/2	14 3/8
Obbligaz. della Regia Tabacchi	473 —	471 25
Azioni id. id.	758 —	— —
Londra, a vista	25 21 1/2	25 24
Aggio dell'oro per mille	— —	— —
Banca Franco-Italiana	— —	— —

Borsa di Firenze — 29 *gennaio*.

Rend. ital. 5 0/0	67 33	nominale
Id. id. (god. 1° luglio 73	— —	
Napoleoni d'oro	23 34	contanti
Londra 3 mesi	29 23	»
Francia, a vista	116 75	»
Prestito Nazionale	67 —	nominale
Azioni Tabacchi	860 —	»
Obbligazioni Tabacchi	— —	
Azioni della Banca Naz. (nuove)	2142 —	fine mese
Ferrovie Meridionali	423 —	nominale
Obbligazioni id.	215 —	»
Banca Toscana	1618 —	fine mese
Credito Mobiliare	849 1/2	»
Banca Italo-Germanica	290 —	»
Banca Generale	— —	

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 28 gennaio 1874, ore 16 20.

Soffiano venti forti di ovest a nord in vari luoghi. Il mare è agitato in alcuni punti delle coste occidentali della penisola e della Sicilia. Il mare è grosso a S. Teodoro (Trapani). Le pressioni sono diminuite da 7 a 13 mill. dappertutto. Il cielo è nuvoloso o nebbioso nell'Italia centrale e meridionale, minaccioso al Capo Spartivento e burrascoso a Malta. Stamani vi fu greco fortissimo e mare grosso sul golfo di Lione. Il barometro è sceso e venti forti spirano anche in Austria. Sono probabili colpi di vento più forti sui nostri mari.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 30 gennaio 1874.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
			LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	2 semest. 74	—	67 67	67 62	— —	— —	— —	— —	—
Detta detta 3 0/0	1 aprile 74	—		—	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	1 ottob. 73	—	67 —	66 —	— —	— —	— —	— —	—
Detto piccoli pezzi	»		— —	— —	—	— —	— —	— —	—
Detto stallonato	»	—	— —	—	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	—	— —	— —	— —	— —	—
Certificati sul Tesoro 5 0/0	1 trimest. 74	537 50	— —	519 —	— —	— —	— —	— —	—
Detti Emiss. 1860-64	1 ottob. 73	—	73 45	73 40	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Romano, Blount	»		73 25	73 20	— —	— —	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 dicemb. 73	—	72 90	72 85	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Italiana	»	1000	2165	2160	— —	— —	— —	— —	—
Banca Romana	1 genn. 74	1000	1775	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	—	—	— —	—	— —	— —	—
Banca Generale	»	500	452 50	451 —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Italo-Germanica	»	500	291 —	289 —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Austro-Italiana	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	—	—
Banca Industriale e Commerciale	»	250	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Azioni Tabacchi	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette 6 0/0	1 ottob. 73	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	— —	— —	—	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette	1 luglio 73	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
SS. FF. Meridionali	—	500	— —	—	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni delle SS. FF. Meridionali	—	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	—	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	— —	—	— —	— —	— —	— —	—
Società Anglo-Rom. per l'illuminazione a gas	—	500	406 —	400 —	— —	— —	— —	— —	—
Gas di Civitavecchia	1 genn. 74	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense	—	430	— —	— —	— —	— —	—	— —	—
Credito Immobiliare	—	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Rendita Austriaca	—		— —	— —	— —	— —	—	— —	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Ancona	30	— —	— —	— —
Bologna	30	— —	— —	— —
Firenze	30	— —	— —	— —
Genova	30	— —	— —	— —
Livorno	30	— —	— —	— —
Milano	30	— —	— —	— —
Napoli	30	— —	— —	— —
Venezia	30	— —	— —	— —
Parigi	90			— —
Marsiglia	90	115 25	115 20	— —
Lione	90	— —	—	—
Londra	90	29 20	29 16	— —
Augusta	90	— —	—	—
Vienna	90	—	— —	—
Trieste	90	— —	— —	—
Oro, pezzi da 20 franchi		23 23	23 26	— —
Sconto di Banca				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0: 1° semestre 1874 69 77, 80, 82, 85 cont. e liq.; 70 12 1/2 f. p.

Cert. emiss. 1860/64 73 40 cont.
Prestito Blount 73 22 1/2 cont.
Detto Rothschild 72 85, 82 1/2, 80 cont.
Banca Nazionale Italiana 2160 cont.
Banca Generale 452 50, 450, 451.
Banca Italo-Germanica 289 90, 90 1/4, 91 cont.

Prezzi di compensazione: Rend. 69 80; Banca Naz. 2160; Id. Romana 1775; Id. Generale 452; Id. Italo 290; Gas 400.

Il Deputato di Borsa: P. LUIGIONI.
Il Sindaco: A PIERI.

CREDITO MILANESE

Autorizzato con R. D. 14 gennaio 1872

Aperto l'11 marzo 1872.

SITUAZIONE AL GIORNO 31 DICEMBRE 1873.

ATTIVO.

Azionisti saldo azioni . L.	7,500,000	»
Cassa bigl. Banca ed oro »	282,052	88
Portafoglio Italia ed Est. »	956,312	19
Fondi pubblici . . . . »	1,999,859	89
Partecipazioni diverse . »	2,880,448	69
Conto riporti . . . . . »	2,689,417	22
Conti corr. gar. con dep. »	632,697	16
Anticipaz. contro depos. »	138,891	25
Debitori div. in conto corr. »	1,824,777	01
Interessi sulle azioni pel 1° semestre 1873 . . »	150,000	»
Azionisti a saldo versam. »	36,387	50
Deposito di titoli a cauz. »	218,750	»
Conto imposte . . . . »	46,712	99
Spese d'impianto . . . . »	103,295	07
Spese gener. dell'esercizio corrente . . . . . »	139,638	85
Totale attivo L.	19,577,440	20

PASSIVO.

Capitale sociale . . . L.	15,000,000	»
Fondo di riserva . . . »	41,503	70
Creditori div. in c° corr. »	3,366,357	70
Conti corr. 3 1/2 % e 4 % »	290,646	70
Accettazione per effetti a pagare . . . . »	1,750	»
Dividendo arretrato . . »	2,200	»
Azionisti a saldo interessi »	1,306	53
Depositanti di tit. a cauz. »	218,750	»
Utili lordi dell'anno corr. »	747,925	67
Totale passivo L.	19,577,440	20

I Direttori
J. MEYER — E. RAVA.

Il Credito Milanese riceve versamenti in conto corrente corrispondendo l'interesse del 3 1/2 e 4 0/0, a seconda della disponibilità.

Riceve valori in semplice custodia.

S'incarica per conto terzi della trasmissione ed esecuzione di ordini alle principali Borse d'Italia e dell'Estero.

Emette vaglia all'ordine a scadenza fissa corrispondendo l'interesse del:
4 0/0 per quelli da 3 a 6 mesi,
4 1/2 0/0 per quelle da 7 a 12 mesi,
5 0/0 per quelle da 13 mesi ed oltre.

Rilascia inoltre lettere di credito per l'estero, anche per la China e pel Giappone. 410

ESTRATTO 496

dagli atti civili esistenti nella cancelleria della Corte d'appello delle Puglie residente in Trani.

A Sua Eccellenza il 1° Presidente e Consiglieri componenti la 1ª sezione della Corte delle Tre Puglie, sedente in Trani.

Nel giorno 22 novembre corrente anno venne eseguito verbale di adozione tra il signor Domenico Spiritichio fu Pasquale adottante ed il signor Ruggiero Spiritichio fu Francesco suo nipote, entrambi di Bisceglie, sarà compiacente la prelodata Gran Corte fare luogo all'adozione, omologandone la stessa. Presenta all'oggetto l'estratto legale del seguito verbale.

Trani, 21 novembre 1873. — F. Sarri.

Il primo presidente della Corte di appello delle Puglie residente in Trani:

Letta la soprascritta domanda; veduto il verbale di adozione fatto nel giorno 22 del volgente mese cogli allegati documenti, ordina darsene comunicazione al Pubblico Ministero, il quale, assunte le opportune informazioni, darà in camera di consiglio la sua requisitoria. Delega per farne rapporto alla Corte il consigliere cavaliere Arlia.

Trani, li 21 novembre 1873.

Il primo presidente Nicola Ciampa — Il vicecancelliere Vincenzo Maria Bovio.

N. 1083 reg.° di trascrizione — Ricco.

Specifica:

Carta . . . . L.	1	20
Dritto di originale . . . »	»	72
Trascrizione . . . . . . »	»	18
Somma . . . L.	2	10

Quietanza n. 9301, addì 25 novembre 1873 — De Feo.

N. 4607 reg.° di copia — Ricco Ingaro.

Il Pubblico Ministero presso la Corte di appello delle Puglie si riserba dare le sue conclusioni in camera di consiglio.

Trani, li 22 dicembre 1873.

Il sostituto procuratore generale del Re: Bortone.

L'anno 1873 il giorno 31 dicembre.

Riunita nella camera di consiglio la 1ª sezione della Corte di appello delle Puglie, residente in Trani, intervenendo li signori commendatore Nicola Ciampa 1° presidente, cav. Gigli Giovanni, cav. Luigi Arlia, cav. Francesco Salvati e cav. Beniamino De Bernardinis consiglieri, nonchè il cav. sig. Achille Bortone sostituto procurator generale del Re e Vincenzo Bovio vicecancelliere:

Veduta l'antescritta dimanda e gli atti correlativi;

Veduto il verbale di adozione redatto innanzi al 1° presidente di questa Corte nel dì 22 novembre spirante anno, numero 2098, rogato a Trani li 22 novembre 1873, foglio 37, vol. 36, n. 3° - tassa lire 60 - Schiringi;

Intesa la relazione fatta dal consigliere delegato cav. sig. Arlia;

Inteso il Pubblico Ministero, il quale con le sue orali conclusioni ha chiesto farsi luogo all'adozione di cui si tratta;

Veduti gli articoli 215, 216 e 218 del Codice civile,

La Corte di appello

Deliberando in camera di consiglio sul rapporto del consigliere delegato cavaliere sig. Arlia, ed uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero, dichiara che si fa luogo all'adozione del sig. Ruggiero Spiritichio figlio del fu Francesco e di Concetta Satalino, di Bisceglie, per parte di Domenico Spiritichio dello stesso comune. — Ordina che copia del presente decreto sia pubblicata ed affissa nella sala di udienza di questa Corte, in quella del tribunale civile e correzionale qui sedente, nelle cancellerie delle preture e nelle sale municipali di Bisceglie e Barletta, e che venga altresì inserita nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale degli annunzi giudiziari del distretto della Corte.

NICOLA CIAMPA.
VINCENZO MARIA BOVIO.

DELIBERAZIONE. 61

(3ª pubblicazione)

Sulla domanda proposta dalla signora Luisa Somma fu Giuseppe, il tribunale civile di Napoli nel 22 dicembre 1873 pronunziava la seguente deliberazione:

Il tribunale deliberando in camera di consiglio, in seguito di rapporto del giudice delegato, ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia di togliere il vincolo di usufrutto apposto al certificato numero 163202, di annue lire 180, a favore di Tucci Nicola fu Carlo, e lo intesti libero a Somma Luisa fu Giuseppe. Così deliberato dai signori cav. Nicola Palumbo giudice funzionante da presidente — Gaetano Rossi e Francesco Dragonetti giudici.

EUGENIO PETRELLI proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª pubblicazione)

Il tribunale di Napoli in data 21 maggio 1873 ordina che la Direzione del Debito Pubblico proceda allo svincolo e tramuti in cartelle al portatore i seguenti tre certificati di rendita: Il 1° di lire 235, sotto il n. 151826, intestato ai minori Luigi, Raffaele, Carlo, Maria e Berenice Parrilli di Giuseppe per la proprietà e per l'usufrutto ad esso Giuseppe Parrilli; il 2° di annue lire 45, sotto il n. 111764, anche intestato ai detti minori sotto l'amministrazione del loro padre Giuseppe Parrilli e l'altro di annue lire 40, n. 111766, intestato al defunto Felice Parrilli di Giuseppe; ordina che le cartelle al portatore siano rilasciate al barone Giuseppe Parrilli.

Il tribunale di Napoli in data 24 ottobre 1873 ordina che sia eseguito quanto venne disposto nel presente decreto.

14 SALVATORE D'AFREDA.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI NAPOLI

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che dovendosi addivenire alle provviste periodiche del grano per assicurare l'ordinario servizio del pane ad economia alle truppe, nel giorno di mercoledì 4 entrante mese, ad un'ora pom. (tempo medio di Roma), si procederà in detta Direzione, avanti il colonnello commissario direttore, nel locale Largo della Croce alla Solitaria, n° 4, primo piano, al relativo pubblico incanto a partiti segreti, come qui appresso:

LOCALITÀ	GRANO DA APPALTARSI — Qualità	Quantità Quintali	Num. dei lotti	Quantità per ogni lotto Quintali	Peso netto effettivo del grano per ogni ettolitro	Cauzione di cadun lotto	TEMPO UTILE per le consegne in due rate eguali cioè:
CASERTA. — Nel panificio stesso.	Nostrale da crivellare. Campione N. 2.	4000	40	100	Chil. 76	300	La consegna della 1ª rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dello avviso d'approvazione del contratto. E la seconda rata si dovrà egualmente consegnare in 10 giorni, coll'intervallo di dieci giorni dopo l'ultimo del tempo utile tra una consegna e l'altra.

Il grano dovrà essere del raccolto dell'anno 1873, di qualità eguale al campione n° 2, e del peso come sopra; quale campione esiste presso la prefata Direzione.

I capitoli d'appalto tanto generali che parziali sono visibili nella suddetta Direzione e presso le altre Direzioni del Regno.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerta per uno o più lotti, i quali saranno deliberati a favore di colui che nella propria offerta avrà proposto un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello stabilito nella scheda segreta del Ministero della Guerra, che servirà di base all'asta da aprirsi dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti.

Nell'interesse del servizio i fatali, ossia termine utile per presentare offerta di ribasso non inferiore al ventesimo, sono fissati a giorni cinque decorribili dall'una pomeridiana del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno rimettere alla Direzione che procede all'appalto la ricevuta comprovante il deposito fatto, nelle Tesorerie provinciali, di un valore corrispondente alla somma indicata nel suddetto specchio, per ogni lotto, avvertendo che ove trattasi di depositi fatti col mezzo di cartelle del Debito Pubblico del Regno, tali titoli non saranno ricevuti che pel valore ragguagliato a quello del corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà effettuato il deposito.

I partiti dovranno essere redatti su carta bollata da lira una debitamente firmati e suggellati.

Sarà facoltativo agli aspiranti di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni di Commissariato Militare.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a questa Direzione prima dell'apertura dell'incanto, e se non sieno accompagnati dalla ricevuta comprovante il prescritto deposito provvisorio.

Le spese tutte degli incanti e dei contratti, cioè di carta bollata, di diritto di cancelleria, di stampa e di pubblicazione degli avvisi d'asta, e d'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale*, ed altre relative, sono a carico del deliberatario, come pure sono a suo carico le spese per la tassa di registro, giusta le leggi vigenti.

Napoli, 29 gennaio 1874.

Il Capitano Commissario
P. MOCCIA.

534

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª pubblicazione)

Il tribunale civile e correzionale sedente in Bobbio, con decreto delli 13 settembre 1872, ha dichiarato, essere le signore Rosalia e Maddalena sorelle Pacchiodi, moglie la prima del signor Leonardo Malugani e la seconda del signor Carlo Devecchi, residenti quella in Bobbio, e questa in Pescia, provincia di Lucca, uniche eredi del fu Michele Pacchiodi loro genitore, e dovere l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti restituire alle stesse signore sorelle Pacchiodi la cartella al portatore della rendita di lire cinquanta distinta col num. 280608, colla cedola dal num 5 al 20 decorrenti dal 1° luglio 1863, stata depositata alla detta Cassa il 26 agosto 1863, come da dichiarazione della Direzione Generale in Torino del 26 agosto detto anno num. 3518.

Bobbio, 1° gennaio 1874.

63 Caus. cav. C. DELLA-CELLA.

Nota per traslazione di rendita.

(2ª pubblicazione)

Con decreto 13 agosto 1873 del tribunale civile d'Alba venne autorizzata la Direzione del Debito Pubblico italiano ad operare la traslazione in capo del notaio Valentino Ravene, residente a S. Stefano Belbo, del certificato di rendita 5 per cento, creazione 10 luglio 1861, col n. 9986, della rendita di lire 80, intestato al fu di lui padre notaio Benedetto Ravene fu Giuseppe, domiciliato a S. Stefano Belbo, quale di lui figlio e consolidatario della sua eredità per le cessioni a suo favore fatte dagli altri figli ed eredi, Giuseppe, Luigi, Giachino, Giovanni e Giuseppina fratelli e sorelle Ravene fu notaio Benedetto.

Torino, li 15 gennaio 1874.

808 INNOCENTE ISNARDI proc.

AVVISO.

(3ª pubblicazione)

Il tribunale civile e correzionale di Pistoia con suo decreto del 29 dicembre 1873 dichiara il signor Segna Conversini, domiciliato in Pistoia, unico erede del signor Teofilo del fu Onofrio Conversini all'effetto che possa avanti l'Amministrazione del Debito Pubblico far valere il suo diritto di comproprietà sulla rendita nominale a favore della Prebenda canonicale del Primicerato nella cattedrale di Pistoia, come apparisce dai due certificati del 31 dicembre 1862, l'uno di n. 4754 e l'altro di n. 2320, ed operare conseguentemente la traslazione e tramutamento della medesima a suo favore per la porzione che gli spetta come rappresentante ed erede del detto fu Teofilo Conversini rivendicante del soppresso Benefizio che sopra.

77 AVV. GIUSEPPE TESI.

INSTANZA

per la restituzione di lire 600 depositate presso la Cassa dei depositi e prestiti.

(3ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Torino con decreto del 10 novembre 1873 autorizzò la Cassa dei prestiti e depositi stabilita presso la Direzione del Debito Pubblico a restituire e rimettere alli Teresa Renaldi, Secondo, Teresa, Giovanni, Matteo e Catterina madre e figli Modena, residenti in Isolabella, ammessi al beneficio della gratuita clientela per decreto della Commissione instituita presso il suddetto tribunale del 20 agosto 1873, e rappresentati li due ultimi come presenti assunti dal causidico, Innocente Isnardi loro curatore speciale, la somma di lire 600, rappresentata dalla cartella di deposito avente il n. 14472, e relativi accessorii, caduta nella successione intestata di Giorgio Giuseppe Modena rispettivo figlio e fratello, già maresciallo d'alloggio nei carabinieri Reali, del quale sono legittimi eredi, deceduto in Giaveno il 13 aprile 1873.

Chiunque abbia interesse ad opporsi a detta restituzione è diffidato di provvedersi nei modi e termini voluti dalla legge.

Torino, il 15 novembre 1873.

Avv. GIUS. MARINETTI proc. capo.

31 ISNARDI INNOCENTE proc.

Cassa di Risparmio in Velletri.

1ª diffidazione.

Luigi Onorati, intestatario del libretto n. 589 (Serie 2ª); Francesco Onorati, intestatario del libretto n. 590 (Serie 2ª); Giuseppe Onorati, intestatario del libretto n. 591 (Serie 2ª); ed Antonio Onorati, intestatario, del libretto n. 592 (Serie 2ª), hanno diffidato questa Cassa di risparmio di non rimborsare il contenuto dei suddetti libretti ad altri, dichiarando di averli essi smarriti: ond'è che la Cassa, a forma de' suoi regolamenti, avverte l'attuale qualunque possessore dei medesimi libretti che, non presentandosi nel termine di mesi sei dal giorno presente, li riterrà per annullati, ed altri ne sostituirà a favore dei sopraindicati intestatari.

Il Presidente
515 ANTONIO comm. SANTOCCHI.

FALLIMENTO

della Ditta fratelli Bianchi rappresentata da Giuseppe Bianchi di Roma.

Il signor giudice delegato agli atti del suddetto fallimento ha convocato i creditori tutti di fallimento i cui crediti sono stati verificati e confermati con giuramento pel giorno nove febbraio prossimo venturo alle ore 11 ant. all'effetto di addivenire alla formazione del concordato.

Il sottoscritto vicecancelliere del tribunale di commercio di Roma avverte pertanto i creditori tutti di detto fallimento i cui crediti sono stati verificati e giurati a comparire nel suindicato giorno ed ora nella camera di consiglio di questo tribunale, seconda sezione, posta nell'ex-convento dei Filippini, allo scopo suindicato.

Roma, 28 gennaio 1874.

501 Il vicecanc. ERMANNO PASTI.

Estratto per nomina di perito.

Il signor Natale Jacomelli, domiciliato elettivamente in Velletri presso lo studio legale del signor avv. Ernesto Boffi procuratore che lo rappresenta, deputato con deliberazione in data 16 aprile 1873 della Commissione del gratuito patrocinio presso il tribunale civile di Velletri, ha fatto istanza all'eccellentissimo signor presidente del tribunale suddetto per la nomina di un perito per procedere alla stima degl'immobili seguenti situati nel comune di Roccamassima e suo territorio dei quali ha egli promossa la subastazione a carico del suo debitore Tommaso Tomei, residente a Roccamassima:

1° Terreno seminativo, posto nel comune di Roccamassima, in contrada Valle Stambella, distinto col n. 494 di mappa, sezione I, della superficie di are 43, confinante col comune suddetto, beni della Parrocchia e Doria Pamphili principe D. Filippo Andrea, salvi ecc.

2° Terreno seminativo, olivato in detto comune, contrada Querciole, distinto col n. 598 di mappa, sezione I, confinante la strada, Tomei Ettore e Mariani Francesco.

3° Terreno vignato in contrada Valle, comune suddetto, distinto col n. 1273, di are 23, confinante con Fochi Antonio ed altri fu Egidio, Tomei Ettore e Cialdi Antonio.

4° Prato in detto comune, contrada Prato, della superficie di are 96, distinto col n. 254 di mappa, confinante coi beni del medesimo comune da più parti e Principe Doria Pamphili.

5° Casa di abitazione in Roccamassima, via Corte, segnata al numero di mappa 504, 50 sub. 3/2 rata, 50 sub. 6 51, sub. 2, confinante via Corte, fratelli Tomei, Cianfoni Evangelista, Tomei Ettore, Della Vecchia Andrea ed altri.

Velletri, 19 gennaio 1874.

516 AVV. ERNESTO BOFFI proc.

AUTORIZZAZIONE.

(1ª pubblicazione)

La prima sezione del tribunale civile di Catanzaro autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare la traslazione della rendita di lire centoottantacinque già iscritte a favore di Corrado Serafina fu Vitaliano, che portasi domiciliata in Catanzaro nel certificato di lire ottantacinque ed in appello di lire trenta, e come domiciliata in Napoli nel certificato di L. 60 (godimento dal primo luglio 1862 per la rendita di L. 60, dal 1° luglio 1863 per la rendita di L. 85, e dal 1° gennaio 1865 per la rendita di L. 30) giusta i certificati da essa Direzione rilasciati al 19 settembre 1862, num. 32645, al 11 settembre 1862, num. 81522, e al 3 luglio 1865, num. 107378, operandone del pari il tramutamento al portatore.

Fatto e deliberato a Catanzaro nella camera di consiglio addì undici novembre 1873. — G. Avati — G. D. Serrao — Tom. Cortese — F. Caruso.

Catanzaro, 17 dicembre 1873.

Il cancelliere del tribunale
508 VACCARO.

AVVISO.

Ad istanza della signora Amalia Toni vedova di Ciriaco Moscucci, morto in Roma li 10 novembre 1873, madre e legittima amministratrice dei minori Elvira, Adele, Barnaba, Romeo e Ginevra Moscucci, si deduce a pubblica notizia per tutti gli effetti di legge che nel giorno di martedì 3 febbraio prossimo ad ore 2 1/2 pomeridiane, col ministero del sottoscritto notaro, nominato dal signor pretore del 2° mandamento di Roma, si procederà all'inventario dei beni lasciati dal suddetto defunto nell'ultima abitazione del medesimo, posta in via di Loreto, n. 62, primo piano.

Roma, li 29 gennaio 1874.

Dott. PIO CAPRA notaio di collegio.

574

FALLIMENTO

della Società anonima per azioni al portatore denominata *Società del Credito Agrario*, posta in questa città, via Condotti, n° 61, e per essa de' suoi rappresentanti nelle persone del direttore della medesima Leopoldo Ghezzi e degli attuali amministratori Domenico Samuel, Domenico Giacometti Colussi e Giovanni Battista Fouchet.

Il R. tribunale di commercio di Roma con sua sentenza in data d'oggi ha dichiarato aperto il suddetto fallimento, retrotraendone provvisoriamente la data della cessazione dei pagamenti al giorno 21 agosto 1873; ha delegato alla procedura del fallimento medesimo il presidente di questo tribunale signor avvocato Ciro Lupi, ed ha ordinato l'immediata apposizione dei sigilli su tutti gli effetti mobili della Società medesima, ed ha nominato a sindaco provvisorio il signor Storari Ubaldo, domiciliato in via Ripetta, n° 22, stabilendo che per la nomina dei sindaci definitivi debbano i creditori radunarsi nella camera di consiglio di questo tribunale, prima sezione, posta nell'ex-convento dei Filippini, nel giorno dieci febbraio prossimo venturo, alle ore una pomeridiane.

Ha dichiarato infine la suddetta sentenza provvisoriamente esecutiva non ostante opposizione od appello e senza cauzione.

Roma, 27 gennaio 1874.

Il vicecancelliere
503 ERMANNO PASTI.

R. PRETURA DEL 4° MANDAMENTO DI ROMA.

Con atto passato nella cancelleria di detta pretura addì otto gennaio corrente anno, il signor Pietro Garofolini del fu Michele, domiciliato in Roma, piazza Poli, n. 8, tanto nell'interesse proprio, che quale procuratore speciale del di lui germano Augusto, domiciliato ove sopra, ha dichiarato di accettare non altrimenti che col beneficio dello inventario la eredità del comune fratello Achille defunto in Roma il 5 novembre 1873, nella casa suddetta.

Roma, addì 28 gennaio 1874.

526 VITTORIO GATTI, canc.

AVVISO DI DIFFIDA. 533

Si diffidano a forma di legge i detentori delle cartelle della *Banca Generale di Credito Industriale* qui appresso notate, essendo state le medesime truffate a Telemaco Naiser, e per le quali ne fu già sporta formale querela avanti l'Autorità competente.

Titoli da 5 azioni ognuno.

N.	Az.	N.	Az.
0,501	501-505	0,502	506-510
0,503	511-515	0,504	516-520
0,505	521-525	0,506	526-530
0,507	531-535	0,508	536-540
0,509	541-545	0,510	546-550
0,511	551-555	0,512	556-560
0,513	561-565	0,514	566-570
0,515	571-575	0,516	576-580
0,517	581-585	0,518	586-590
0,519	591-595	0,520	596-600
0,521	601-605	0,522	606-610
0,523	611-615	0,524	616-620
0,525	621-625	0,526	626-630
0,527	631-635	0,528	636-640
0,529	641-645	0,530	646-650
0,531	651-655	0,532	656-660
0,533	661-665	0,534	666-670
0,535	671-675	0,536	676-680
0,537	681-685	0,538	686-690
0,539	691-695	0,540	696-700
0,705	881-885	0,711	1551-1555
0,715	1571-1575	0,796	1976-1980

Titoli da 10 azioni ognuno.

N.	Az.	N.	Az.
0,812	2111-2120	0,822	2211-2220
0,823	2221-2230	0,827	2261-2270
0,838	2371-2380	0,841	2401-2410
0,842	2421-2430	0,845	2441-2450
0,849	2481-2490	0,813	2121-2130
0,912	3111-3120	0,913	3121-3130
0,915	3141-3150	0,971	3701-3710
0,978	3771-3780	0,980	3791-3800
0,984	3831-3840	0,985	3841-3850
0,986	3851-3860	0,992	3911-3920
0,993	3921-3930	0,994	3931-3940
1,000	3991-4000	0,833	2321-2330
0,865	2341-2350	0,854	2531-2540
0,855	2541-2550	0,861	2601-2610

Roma, li 28 gennaio 1874.

DELIBERAZIONE.

(1ª pubblicazione)

Con nota di collocazione 18 agosto 1873 resa dal tribunale civile di Napoli fu disposto così: Che la Cassa dei depositi e prestiti ramo del Debito Pubblico di Napoli, dalle somme come innanzi presso lei esistenti, paghi in favore dei coniugi signori Giuseppe Renella ed Emilia Mauro quella di lire 1318 84, cioè dalla sorta lire 1281 84, e dagl'interessi, lire 37, oltre gl'interessi posteriori in ragione del 3 per cento sulla sola cifra di sorta dal dì 11 maggio corrente anno, sino all'effettiva soddisfazione.

Poichè trovavasi defunta la Emilia Mauro, così il tribunale suddetto, con sua deliberazione 31 ottobre ultimo, fra le altre provvidenze, circa le dette somme esistenti come sopra dispose così: Che la somma di lire 1318 84, di cui è parola nel mandato esecutivo rilasciato il 18 agosto corrente anno a favore dei coniugi Giuseppe Renella ed Emilia Mauro contro la Cassa dei depositi e prestiti, sia pagata dalla detta Cassa al solo Giuseppe Renella una agl'interessi alla ragione del 3 per cento l'anno sulla sola sorta a norma del detto mandato dall'undici maggio scorso sino alla effettiva soddisfazione. — La detta somma però di lire 1318 84 sarà pagata libera al signor Giuseppe Renella per sole lire 39 82, e le restanti lire 1279 02 saranno pagate condizionate col vincolo pupillare allo stesso signor Renella, nella qualità di padre ed amministratore dei suoi figli minori Prisco e Concetta Renella.

505

Regia Pretura di Civitavecchia.

Nella causa fra il signor Costantino Marzetti, negoziante, residente in Civitavecchia, e Farina Gabriele, d'incognito domicilio,

Il pretore del mandamento suddetto, dichiarata la contumacia del convenuto Farina Gabriele, condanna il medesimo al pagamento in favore dell'attore della proposta somma di lire mille dovuta per le cause espresse in sentenza, ed inoltre le spese a carico dello stesso convenuto liquidate in lire 19 40, oltre a quelle di spedizione e successive.

Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutoria a forma di legge, mediante arresto personale per mesi quattro, e destina l'usciere Sartini per la notifica.

Letta e pubblicata in presenza del solo procuratore dell'attore all'udienza del 5 gennaio 1874. — Il vicepretore firmato: A. D'Eramo - Ceccarelli cancelliere - Reg. a Civitavecchia li 5 gennaio 1874, vol. 3 Giud., fol. 72, n. 15 - Esatte lire 2 40 - Bezzio.

Art. 555 e 557, Cod. proc. civile e 4 atti esecutori. Comandiamo a tutti gli uscieri ecc. - Civitavecchia, 22 gennaio 1874.

Il cancelliere: T. Ceccarelli.

Addì 23 gennaio 1874.

Affissa copia alla porta esterna della pretura, ed altra consegnata al Ministero Pubblico ai termini dell'art. 141 Codice procedura civile.

L'usciere: F. Sartini.

520 DOMENICO SQUAGLIA.

NOTIFICAZIONE. 545

(1ª pubblicazione)

Instanti il signori cav. Efisio ed Anna Maria moglie autorizzata del cav. Antonio Federici, fratello e sorella Pau fu Raffaele, domiciliati in Torino, il Regio tribunale civile di Torino con suo decreto 21 gennaio 1874 dichiarò spettare per metà a caduno delli instanti, quali unici eredi del loro fratello cav. Giuseppe Pau fu Raffaele, deceduto *ab intestato* in Torino il 15 scorso dicembre, la cartella del Debito Pubblico italiano consolidato 5 0/0, in data 14 ottobre 1870, n. 15980, dell'annua rendita di lire 1000, intestata al predetto loro fratello cav. Giuseppe Pau fu Raffaele, e caduta nella sua eredità, e mandò all'Amministrazione del Debito Pubblico di farne il tramutamento in altra al portatore per essere fra loro divisa per giusta metà.

Torino, il 27 gennaio 1874.

D'AQUILANT proc. capo.

DIFFIDAZIONE GIUDIZIALE.

I sottoscritti, ciascuno pel proprio interesse, e nelle qualifiche rispettive, essendo imminente il termine, col quale per legge rimarrebbero prescritte le loro azioni pel pagamento di spese, ed onorari notarili contro vari clienti, e non avendo potuto riuscire a regolarizzarne i conti, e produrne le domande giudiziali, ora coll'atto presente a distruggere la presunzione di acquiescenza o di pagamento, su cui nel concetto della legge sarebbe fondata l'eccezione di prescrizione, intendono d'interpellare giudizialmente col presente atto tutti e singoli loro debitori di onorari e spese notarili a presentarsi per eseguirne i relativi pagamenti, in difetto di che saranno astretti coi mezzi di ragione. La presente inserita nel Giornale Ufficiale del Regno d'Italia avrà forza di intimazione personale.

Roma, 26 gennaio 1874.

Filippo Bacchetti notaio di collegio - Salvatore Sarmiento notaio di collegio - Acindino Buratti notaio - Pio Campa notaio di collegio - Alessandro Venuti notaio di collegio - Filiberto Pomponi notaio di collegio - Cirillo Lupi notaio in Roma - Domenico Monti notaio in Roma - Camillo Dramilla notaio in Roma - Erasmo Cicciolini notaio in Roma - Enrico Capo notaio in Roma - Pietro Fratocchi notaio in Roma - Alessandro Bacchetti notaio di collegio - Filippo Buttaoni notaio amministratore dello studio Bartoli - Augusto Apollonj notaio di collegio - Curzio Franchi notaio di collegio - Giovanni Battista Bornia notaio di collegio - Felice Giannini notaio di collegio - Francesco-Maria Cicciolini notaio sostituto nello studio notarile Cicciolini. 517

SUNTO DI CITAZIONE.

Oggi trenta gennaio mille ottocentosettantaquattro,

Io sottoscritto usciere, addetto al Regio tribunale civile e correzionale di Roma, deduco a notizia del signor Vincenzo Titoli per affissione ed inserzione in gazzetta, a senso dell'art. 141 Codice procedura civile, che è stato citato ad istanza della signora Rosa Della Noce vedova Sironi e madre esercente la patria potestà sui comuni figli minorenni Giulio, Anna, Luigi ed Antonio Sironi, eredi del defunto Achille Sironi, a comparire innanzi il R. tribunale suddetto nel tempo e termine di giorni venticinque per essere condannato al pagamento di lire ottocento S. E. di maggiore o minor somma per titolo spese e funzioni fatte dal defunto procuratore Achille Sironi in diverse cause patrocinate innanzi i cessati tribunali civili, con sentenza eseguibile provvisoriamente, con condanna di spese e degl'interessi civili a forma di legge, S. P. di altri diritti, crediti ed azioni, ecc.

543 PIETRO REGGIANI usciere.

SUNTO DI CITAZIONE.

Oggi 30 gennaio 1874,

Io sottoscritto usciere addetto al Regio tribunale civile e correzionale di Roma deduco a notizia del signor Giovanni Titoli per affissione, ed inserzione in Gazzetta a senso dell'articolo 141 del Codice di procedura civile che è stato citato ad istanza della signora Rosa Della Noce vedova Sironi, e madre esercente la patria potestà sui comuni figli minorenni Giulio, Anna, Luigi ed Antonio Sironi eredi del defunto Achille Sironi a comparire innanzi il Regio tribunale suddetto nel tempo, e termine di giorni 25 per essere condannato al pagamento di lire 1600 S. E. di maggiore, o minor somma per titolo funzioni, e spese fatte dal defunto proc. Achille Sironi in diverse cause patrocinate innanzi i cessati tribunali civili con sentenza eseguibile provvisoriamente con condanna di spese e degl'interessi civili a forma di legge S. P. di altri diritti, crediti, ed azioni ecc.

544 PIETRO REGGIANI usciere.

AUTORIZZAZIONE.

546 *(1ª pubblicazione)*

Il tribunale civile di Torino con suo decreto 24 gennaio 1874 sull'instanza di Marianna Ferraris vedova Thomitz, tanto in proprio, che quale legale amministratrice dei minori suoi figli Amalia e Guido, e delli Eugenio, Luigi, Ottavia, Laura, Giuseppina e Teresa fratelli e sorelle Thomitz, quali unici eredi del rispettivo marito e padre cav. Giovanni Thomitz, autorizza a favore di tutti quali sopra il tramutamento al portatore del certificato, n. 32693 di rendita nominativa di lire cinquecento vincolata per la malleveria all'esercizio di procuratore capo, ed accorda pure nell'interesse dei minori Amalia e Guido Thomitz lo svincolo e l'autorizzazione di alienazione per la quota loro spettante.

GIRIO proc. capo.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª pubblicazione)

Si deduce a pubblica notizia a norma dell'articolo 89 del regolamento 8 ottobre 1870 che il tribunale civile di Torino sull'instanza della signora Derossi Gioanna moglie di Carlo Friolo, residente in S. Maurizio Canavese, emanò il decreto del tenor seguente:

Udita in camera di consiglio la relazione del presente ricorso coi documenti che si riferiscono;

Visto l'art. 78 del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico, approvato col R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico italiano ad operare lo svincolo della rendita di annue lire cento iscritta a favore di Derossi Francesca nata Vercellino-Castellamonte fu avvocato Carlo, già domiciliata in Castellamonte, ora defunta, portata detta rendita dal certificato n. 118845, ed iscritta al n. 57549 del registro di posizione, ed a rilasciare una corrispondente cartella di lire cento annue al portatore colla decorrenza dal 1° gennaio 1874, compreso l'importare del vaglia scaduto il primo gennaio 1874.

Torino, 20 gennaio 1874.

In originale sottoscritti: Il presidente Soleri - Piacenza vicecancelliere.

Per estratto conforme
517 G. BOTTAZZI sost. BAUDINO.

GENIO MILITARE - DIREZIONE DI ROMA

Avviso di deliberamento d'appalto.

A termine dell'articolo 93 del regolamento 4 settembre 1870 si notifica che l'appalto di cui negli avvisi d'asta del 10 dicembre 1873 ed 8 gennaio 1874,

Rinnovazione e ristauri di chiusure e di pavimenti nelle caserme della piazza di Viterbo, provvista di arredamenti, ecc., per l'ammontare di lire 12,000,

è stato in incanto d'oggi deliberato mediante il ribasso di lire una per cento.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia li fatali, per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo, scadono alle ore 10 antim. del giorno 13 del venturo mese di febbraio 1874.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo, deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla col deposito prescritto dal succitato avviso d'asta.

L'offerta può essere presentata all'ufficio della Direzione suddetta dalle ore 9 alle 11 antimeridiane, e dalle 2 alle 5 pomeridiane.

Dato in Roma, li 28 gennaio 1874.

Per la Direzione
531 *Il Segretario:* BAGLIONI.

SOCIETÀ DELLO SCALO DI FERRO AL MOLO VECCHIO IN GENOVA

Esercita in nome di Vladimiro Chiavacci e Cª

(1ª Pubblicazione)

L'Amministrazione della Società suddetta denuncia al pubblico lo smarrimento dell'azione della detta Società distinta col n° cinque, intestata al signor Raffaele Rubattino, diffidando chiunque possa avervi interesse, che, trascorso il termine di sei mesi senza che siano intervenute opposizioni alla sede della Società in Genova, sarà rilasciato un nuovo titolo in surrogazione di quello smarrito che verrà contemporaneamente annullato.

Genova, addì 26 gennaio 1874.

Per la detta Amministrazione
498 CASTELLI CARLO notaio.

INTENDENZA DI FINANZA DI FIRENZE

AVVISO DI CONCORSO.

Essendo rimasta vacante la rivendita di generi di privativa di Via Calimara in Firenze, segnata di n° 14, la quale deve effettuare la levata dei generi suddetti al magazzino di vendita del 1° circondario, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita stessa, da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Il reddito annuo di detta rivendita è di circa L. 513.

L'esercizio sarà conferito a norma del Reale decreto 2 settembre 1871, n. 459 (Serie seconda).

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in carta bollata da 50 centesimi, corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore.

I militari, gl'impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione da cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 28 febbraio 1874.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione e verranno restituite ai producenti per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali, a norma del menzionato decreto Reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

429 *L'Intendente di Finanza:* G. PASINI.

INTENDENZA DI FINANZA DI ALESSANDRIA

AVVISO DI CONCORSO.

Essendosi resa vacante la rivendita dei generi di privativa situata nel comune di Mirabello, al n° 1, la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti dal magazzino di Alessandria, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima, da esercitarsi nella località suaccennata e sue adiacenze.

Le smercio verificatosi presso la suddetta rivendita nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi di . . L.	878	68
» al sale di . . . »	198	»
E quindi in complesso di . L.	1076	68

L'esercizio sarà conferito a norma del R. decreto 2 settembre 1871, num. 459 (Serie seconda).

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in bollo da cinquanta centesimi, corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore.

I militari, gl'impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione da cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 15 marzo 1874.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione, e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per la inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e negli altri giornali, a norma del menzionato decreto Reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Dall'Intendenza di Finanza, Alessandria, 26 gennaio 1874.

529 L'INTENDENTE.

REGIA INTENDENZA DI FINANZA IN UDINE

AVVISO DI CONCORSO.

Essendosi resa vacante la rivendita dei generi di privativa istituita nel comune di Pordenone, la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti dal magazzino di vendita di Pordenone, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima, da esercitarsi nella località suaccennata.

La media del reddito lordo verificatosi presso la suddetta rivendita nell'ultimo triennio, rispetto al solo tabacco, fu di L. 887 50, senza tenere parola di quello del sale, che fu di L. 87 28.

L'esercizio sarà conferito a norma del Reale decreto 2 settembre 1871, n° 459.

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in bollo da 50 centesimi, corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente e da tutti i documenti comprovanti i titoli che potessero militare a suo favore. I militari, gli impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 23 febbraio p. v., trascorso il quale le istanze presentate non saranno prese in considerazione, ma verranno restituite al producente per non essere state prodotte in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e nel giornale della provincia, a norma del menzionato decreto Reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Udine, li 15 gennaio 1874.

486 *L'Intendente:* TAJNI.

AVVISO MARITTIMO.

CANTIERE NAVALE L. FALQUI-MASSIDDA

CAGLIARI.

Avendo disponibile il comando di una delle due prime navi da mille tonnellate di porto e di uno scooner da tonnellate duecentocinquanta circa, in costruzione presso questo cantiere sotto la direzione tecnica dell'ingegnere navale cav. Francesco Rella da Santa Margherita Ligure, il sottoscritto invita i signori capitani marittimi che aspirano ottenere il comando medesimo di trasmettere al sottoscritto stesso le particolari loro offerte di concorso accompagnate da copia autentica della propria patente prescritta dall'articolo 65 del Codice per la marina mercantile, col *visto* della Capitaneria di porto del rispettivo Compartimento se domiciliati nello Stato, o di equivalente certificato, col *visto* del Consolato italiano nella cui giurisdizione hanno residenza, se domiciliati all'estero.

Gli accennati due legni devono compiersi secondo le norme stabilite per la classificazione dei bastimenti mercantili in legno nella 1ª categoria della 1ª classe: 100 nel *Registro italiano*, 1.1 nel *Lloid's Register*, 3/3 1.1 *Veritas Universel*, A I-I nel *Veritas Austriaco*; si calcola potranno essere posti alla vela entro la prossima ventura primavera, tempo permettendolo.

Cagliari, 5 gennaio 1874.

L'Armatore proprietario del Cantiere navale
510 L. FALQUI-MASSIDDA.

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI DI FIRENZE

SETTIMANA *dal* 18 *al* 24 *Gennaio* 1874. 501

	NUMERO dei versamenti	NUMERO dei ritiri	Versamenti Lire	Ritiri Lire
Risparmi	744	987	151,338 03	174,305 44
Depositi diversi	206	266	194,605 58	393,607 55
Casse affiliate di 1ª cl. in conto corr.	»		12,000 »	17,000 »
Casse affiliate di 2ª cl. idem	»		37,840 »	6,500 »
Associaz. It. per erigere la facciata del Duomo di Firenze	»		»	860 1
Somme . . .			395,783 61	591,773 09

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA
Via de' Lucchesi, 4.